

Circolare dicembre/2023

Paghe e Contributi

Calendario dicembre 2023	2
Conguaglio Contributivo di Fine Anno.....	3
Contributo aggiuntivo IVS 1%	3
Massimale contributivo e pensionabile	5
Fringe Benefit.....	6
Buoni benzina	11
Conguaglio Fiscale di Fine Anno	12
Il calcolo del conguaglio	12
Principio di cassa allargato.....	12
La determinazione dell'imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR	12
Credito imposta su redditi di lavoro dipendente estero.....	18
Trattamento Integrativo	22
Conguaglio TIR	23
Conguaglio a credito	23
Conguaglio a debito	23
Premi di produttività.....	25
Oneri detraibili e deducibili.....	26
Contributi previdenziali volontariamente versati	28
Contributo versato ai fondi di previdenza complementare.....	28
Contributo di assistenza sanitaria	28
Operazioni di conguaglio fiscale	29
Richiesta applicazione aliquota più elevata	29
Conguaglio incapiente.....	30
Conguaglio riepilogativo annuale.....	30
Conguaglio doppio rapporto	31
Conguaglio Addizionali all'Irpef.....	31
Addizionali Comunali	31
Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi	36
Modalità e termini di versamento delle ritenute	37
Certificazione parità di genere: esonero contributivo	39
Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia.....	40
Previdai: contributo aziendale minimo annuo	41
CCPL Edilizia Industria Bergamo	43
Indennità mensa	43
Indennità trasporto.....	43
Contribuzione Cassa Edile	44
Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2023.....	45

Calendario dicembre 2023

Giorni lavorabili	18
Ore lavorabili	144
Festività godute	3
Festività non godute	0
Sabati (settimane)	5

Conguaglio Contributivo di Fine Anno

Alla fine dell'anno per effetto dell'applicazione di particolari normative in materia contributiva possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Si tratta in particolare delle normative in materia di applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data e del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVS aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore.

Contributo aggiuntivo IVS 1%

L'art.3-ter del DL 384/1992 ha istituito dal 1/1/1993 un contributo aggiuntivo IVS dell'1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2023 risulta pari a € 52.190,00.

L'INPS ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2023, € 4.349,00 (€ 52.190,00 / 12). Tale calcolo mensile potrebbe dar luogo a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio, vale a dire che potrebbe verificarsi la necessità di ricalcolare il contributo aggiuntivo IVS verificando, a consuntivo, l'esatta quota di retribuzione eccedente il citato limite annuo.

UNO I valori degli scaglioni annuali e mensili per il pagamento dell'addizionale IVS sono inseriti nella tabella Minimali-Massimali INPS. In tale tabella è altresì compreso il valore annuale massimo per il calcolo della contribuzione IVS per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 di cui si dirà oltre.

Contributo aggiuntivo IVS	
Importo scaglione annuale:	52.190,00
Importo scaglione mensile:	4.349,00
Massimale contributivo IVS:	113.520,00

I contributi che scaturiscono dalle predette operazioni di conguaglio devono essere trattenuti o rimborsati ai lavoratori interessati e devono essere esposti nel mod. UniEMens Individuale relativo al mese di conguaglio (dicembre) nella pagina Dati Retributivi - Contribuzione Aggiuntiva sezione Regolarizzazione 1% o come contributo dovuto o come recupero di un contributo già versato ma non dovuto.

UniEMens: Denuncia individuale / Modifica

Generale | Elenco

Progressivo: 001239 Anno / Mese denuncia: / Dicembre
Dipendente: 0000010 LODA FRANCESCO

Generale | **Dati retributivi** | Eventi | TFR | Giorno - CIG | Dati particolari

Tipo lavoratore: 0 - Nessuna particolarità contributiva
Cod. statistico lav.:
Imponibile C.S.: 12.826,00 Contributo: 4.675,08
 Forza imponibile a zero Contributo fondo sostitutivo:

Contribuzione aggiuntiva
Contributo 1%
Imponibile: 2.577,00 Contributo: 25,77
Regolarizzazione 1%
Contributo: 133,72 Recupero:

L'INPS ha altresì precisato che allo scopo di limitare le operazioni di conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o più mesi dell'anno superano le fasce mensili, ma nei confronti dei quali non si preveda il superamento del limite annuo, le

aziende possono assoggettare le retribuzioni corrisposte nei predetti mesi alla contribuzione ordinaria, senza applicare l'aliquota aggiuntiva dell'1%.

UNO Ciò significa che l'informazione Gestione IVS in pagina Contributi dell'Anagrafica dipendente deve essere impostato su Annuale. In questo modo il calcolo del contributo aggiuntivo viene effettuato solo in fase di conguaglio.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/ANF Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei/BNC Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 0000005
 Cognome e nome: VERDI MARIA
 Codice fiscale: VRDMRA76P55A794D

INPS
 Qualifica: Y - Impiegato Part-time
 Matricola INPS: 120298151700
 Codice individuale:
 Gestione add. IVS: mensile annuale

Contributi sociali: 000006 IMPIEGATI/QUADRI INDUSTRIA EDILE OLTRE I 50 DIPENDENTI
 Tipo contribuzione:
 Tipo apprendistato: ...

Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell'anno, le retribuzioni, ai fini dell'applicazione del contributo, devono essere cumulate; in tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori successivi al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite. Si effettuerà così il conguaglio di fine anno (o alla cessazione del rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo.

UNO Serve verificare l'esatto inserimento di eventuali lavori precedenti nella gestione Lavori precedenti in Anagrafica Personale, soprattutto con riferimento ai valori di Imponibile IVS e Imponibile Contributi Sociali. Dal valore di Imponibile IVS verrà dedotto il valore del contributo aggiuntivo già pagato (1%), mentre il valore dell'Imponibile Contributi Sociali verrà sommato al valore dell'imponibile da conguagliare.

Personale: Progressivi Lavoro Precedente / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000002
 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO
 Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno 2018 Progr. 01

C.F. Azienda: 01906030166
 Qualifica: 1 - Operaio
 Applica detrazioni
 Tipo passaggio: 6 - Redditi comunicati dal dipendente da te
 Durata del rapporto dal: XXXXXXXXXX al: XXXXXXXXXX

Imponibile IRPEF netto: 15.064,14
 Imposta lorda: 5.000,00
 Detrazione lavoro dipendente: 1.000,00
 Detrazione coniuge:
 Detrazione figli:
 Detrazione altri familiari:
 Detrazione erogazioni 2° livello:

Giorni detrazione: 120

Addizionali A.P. Regionale:
 Comunale:
 Addizionali A.C. Regionale: 120,00
 Comunale: 50,00
 Acconto comunale:

Imponibile add. IVS: 3.000,00
 Imponibile contributi sociali: 10.000,00
 Imp. decontribuito erogazioni 2° livello:
 Giorni malattia:
 Contributi dipendente:
 Contributi non dedotti:
 TFR destinato a fondo prev.:

Nella Pagina Conguagli della gestione Retribuzioni è possibile visualizzare il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS.

Contributi aggiuntivi IVS	
Imponibile contributi aggiuntivi IVS:	14.583,00
Dovuto:	145,83
Pagato e calcolato:	130,00
Differenza:	15,83

Nella sezione Contributo aggiuntivo IVS è possibile verificare il conguaglio effettuato dalla procedura. Nel piede del cedolino verrà detratta o rimborsata al dipendente la quota di addizionale IVS in funzione del conguaglio, e nell'elaborazione della denuncia UniEMens la procedura inserirà i valori a conguaglio negli appositi campi come illustrato nei paragrafi precedenti.

Nel caso di rapporti simultanei sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso. Qualora a dicembre 2023 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro interessati.

Massimale contributivo e pensionabile

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 è stabilito (art.2, comma 18, legge 335/1995) un massimale contributivo per il Fondo Pensione pari, per il 2023, a € 113.520,00. Detto massimale trova applicazione per la sola aliquota contributiva per il fondo pensione (IVS) compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori da calcolarsi sulle quote di retribuzione eccedenti, per il 2023, € 52.190,00. Il massimale non è rapportabile al mese, conseguentemente la contribuzione va calcolata mese per mese sull'intera retribuzione corrisposta. Raggiunto il massimale, non si procederà a versare la contribuzione e nella dichiarazione UniEMens Individuale si indicherà il superamento del massimale annuo indicando l'imponibile eccedente e il contributo nella sezione Eccedenza Massimale di Dati Particolari. L'imponibile e il Contributo sono aggiuntivi rispetto ai valori indicati nella sezione Dati Retributivi.

The screenshot shows the 'UniEMens: Denuncia individuale / Modifica' window. The 'Generale' tab is active, and the 'Eccedenza massimale' section is expanded. The 'Imponibile' field is empty, and the 'Contributo' field is empty. The 'Dati particolari' tab is also visible.

Progressivo: 001239	Anno / Mese denuncia: / Dicembre	Mat
Dipendente: 0000010	LODA FRANCESCO	
Generale	Dati retributivi	Eventi
TFR	Giorno - CIG	Dati particolari
Eccedenza massimale		
Imponibile:	Contributo:	

Ai fini del raggiungimento del massimale si cumulano anche le retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro (il dipendente è tenuto ad esibire la Certificazione Unica CU dei precedenti datori di lavoro o le dichiarazioni sostitutive). Anche in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai diversi rapporti si cumulano. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione mensilmente corrisposta, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel mese in cui si supera il massimale la retribuzione imponibile ai fini pensionistici è calcolata, nei diversi rapporti, in misura proporzionalmente ridotta.

Se coesistono rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Nelle operazioni di conguaglio è possibile recuperare l'errato conteggio, in eccesso o per difetto, della quota dell'imponibile eccedente il massimale. A questo scopo è necessario completare in Pagina Dati Retributivi della gestione UniEMens Individuale le informazioni relative a Variazioni retributive. Le causali che possono essere utilizzate sono DIMMAS quando è necessario diminuire l'imponibile già assoggettato per eccesso a contribuzione IVS e AUMMAS quando è necessario aumentarlo. Si devono inserire inoltre le informazioni dell'anno/mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva, imponibile in aumento/diminuzione e importo della contribuzione IVS credito/debito.

UNO Nell'esempio proposto si va a recuperare un maggior imponibile IVS relativo al mese di novembre di € 2.851 con contestuale recupero di contributi di € 969,34 (2.851,00 X 34%).

Generale	Dati retributivi	Eventi	TFR	Giorno - CIG	Dati particolari
Tipo lavoratore: '0' - Nessuna particolarità contributiva					
Cod.statistico lav.: []					
Imponibile C.S.: 2.335,00			Contributo: 1.022,03		
<input type="checkbox"/> Forza imponibile a zero Contributo fondo sostitutivo: []					
Contribuzione aggiuntiva					
Contributo 1%					
Imponibile: []			Contributo: []		
Regolarizzazione 1%					
Contributo: []			Recupero: []		
Fondo integrativo					
Imponibile: []			Contributo: []		
Variazioni retributive					
Anno / Mese: XXXX		Novembre		Inquadramento lavoratore	
Causale: DIMMAS - Diminuzione imponibile IVS					
Imponibile: 2.851,00			Contributo: 969,34		

Anche la contribuzione previdenziale/assistenziale (INPS) dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi, deve essere calcolata nel rispetto dei massimali contributivi. Le disposizioni in vigore non prevedono operazioni di conguaglio di fine anno. Il versamento dei contributi (committente + collaboratore) eseguito dal committente non può superare per l'anno 2023 € 113.520,00. Tale limite non è rapportabile a mese e per il suo raggiungimento contano anche i compensi percepiti, per il medesimo anno, in altri rapporti di collaborazione (contemporanei o successivi).

Qualora si verifichi un versamento superiore al massimale, l'eccedenza è contabilizzata dall'INPS come acconto sugli importi dovuti nell'anno successivo, oppure su richiesta dell'interessato può essere rimborsata maggiorata degli interessi.

Fringe Benefit

Il Decreto legge n. 48/2023, comma 1 dell'articolo 40, ha introdotto una disciplina in deroga all'articolo 51, comma 3 del TUIR che, limitatamente al periodo d'imposta 2023, interviene per fissare un nuovo limite massimo di esenzione e per ampliare le tipologie di *fringe benefit* concessi ai lavoratori dipendenti con figli (v. Circolare n. 5/2023)

In particolare, limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, il citato articolo 40 dispone l'elevazione fino a **3.000,00 euro annui**, della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ivi incluse, in deroga al regime generale, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti "per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale".

L'agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. La Circolare AE del 1 agosto 2023 n. 23 ha chiarito che l'agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

Con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti (senza figli a carico), si applica l'ordinario regime di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 3 del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a **258,23 euro annui** e, dall'altro, può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro e non si estende, quindi, ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile.

UNO Ai fini dell'innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro annui per i lavoratori dipendenti con figli a carico, deve esser gestita l'informazione di Pagina IRPEF, anno 2023 di Anagrafica Personale con indicazione del codice fiscale di almeno un figlio che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del TUIR (ossia essere a carico). In assenza della scelta di esenzione sarà applicato il limite inferiore di euro 258,23 cui alla Tabella IRPEF 2023.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione **IRPEF** Cedolino/Varie Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei/BNC Commesse Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 0000003
 Cognome e nome: BETTONI MARCO Codice fiscale: BTTMRC97L21A794Q

Anno: 2023

Domicilio fiscale al 01/01 anno precedente
 Comune: M067 Vipiteno Regione: 03 Bolzano

Domicilio fiscale al 01/01 anno corrente
 Comune: L404 Treviso Regione: 03 Bolzano
 No calcolo acconto aggiuntivo comunale all'Irpef

Detrazioni
 Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro
 Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro
 Conguaglio progressivo Co.Co.Co.
 Conguaglio progressivo addizionali

Redditi
 Presenza reddito: Dipendente Pensione Lav. autonomo
 Importo altri redditi per calcolo detrazioni:
 Reddito presunto dell'anno:
 Oneri presunti dell'anno:
 Applicazione maggiore ritenuta
 Detassazione emolumenti di produttività

TIR - Ulteriore det. DL. 3/2020: Applicazione mensile con verifica

Fringe benefit Applicazione soglia 3.000€ DL. 48/2023
 CF familiare a carico: BTTMRA47G20A794S

IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Anno: 2023

Nr. rate addizionali
 Regionale: 11
 Comunale: 11
 Acconto comunale: 9

% detrazione oneri: 19,00
 Altra % detrazione oneri: 26,00
 Tabella scaglioni Tassazione Separata: 2022
 Tabella scaglioni clausola salvaguardia TFR: 2006
 % Imposta sostitutiva TFR: 17,00

Fringe benefit
 Ordinario: 258,23
 Con figli a carico: 3.000,00

UNO Per gestire i Benefit esenti fino alle soglie sopra indicate è necessario impostare voci di calcolo descrittive con il Tipo Retribuzione uguale a Fringe Benefit in Pagina Contributi.

Voci di calcolo / Modifica

Generale **Contributi** Conto contabile Elenco

Codice: RET.03 Descrizione: FRINGE BENEFIT

UniEMens
 Codice ex DM10:
 Somma a retribuzione teorica

Tipo retribuzione: Fringe benefit

Naturalmente in questo caso non saranno impostati i valori di prelievo contributivo e fiscale, pena la duplicazione del prelievo.

Percentuali

Contributi sociali:

IRPEF:

Casse Edile:

T.F.R.: Rateo

Costo:

Il *benefit* di valore superiore al predetto limite concorre, invece, interamente a formare reddito imponibile.

Tale disposizione si applica, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale, anche ai fini contributivi.

Se a fine anno il valore dei *fringe benefit* corrisposti risulta superiore al limite legale occorrerà procedere ad effettuare le necessarie operazioni di conguaglio, vale a dire l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a imposte e contribuzione il valore complessivo dei *benefit* e non solo la quota eccedente.

Solo ai fini contributivi, l'INPS ha precisato che, in caso di superamento del limite di esenzione, l'azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del *fringe benefit* da essa erogato (ai fini fiscali dovrà invece tenere conto dell'intero valore anche se erogato da altri sostituti d'imposta).

Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2023, ovvero con quella di gennaio 2024.

Da un punto di vista operativo:

- il valore del *fringe benefit* imponibile verrà sommato alle retribuzioni del mese del conguaglio e sul totale andranno calcolati i relativi contributi;
- la quota a carico del dipendente sarà allo stesso trattenuta.

N.B: il *fringe benefit* concesso al dipendente in corso d'anno che si prevede essere già superiore ai valori di esenzione annuali, deve essere direttamente assoggettato a prelievo contributivo e fiscale, ma **non deve essere attivato** nella Voce di calcolo il Tipo Retribuzione "Fringe Benefit", per evitare che, in sede di conguaglio, vengano riprese a tassazione e prelievo contributivo le stesse somme già assoggettate in corso d'anno.

UNO In caso di recupero della tassazione / contribuzione effettuata in corso d'anno, sarà necessario inserire nel cedolino di dicembre 2023 una voce di calcolo destinata a recuperare il prelievo fiscale e contributivo operato in corso d'anno e non dovuto. La voce di calcolo di Tipo "Competenza/Trattenute" deve essere impostata con indicazione della percentuale contributi e Irpef pari a -100.

Il Tipo Retribuzione uguale a Fringe Benefit in Pagina Contributi provvederà, in fase di aggiornamento archivi mensile, ad inserire i valori dei *fringe benefit* nei Progressivi IRPEF del dipendente, nel campo individuato come "Fringe Benefit Teorico". Questo consentirà alla procedura di poter indicare il corretto valore dei *fringe benefit* anche in sede di Certificazione Unica 2024.

Voci di calcolo / Modifica

Generale | Contributi | Conto contabile | Elenco

Codice: **RET.05** Descrizione: CONGUAGLIO UTILIZZO AUTOVETTURA AZIENDALE Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Competenze/Trattenute Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Solo importo Ore/gg Base ed Importo manuali

Proponi base: Nulla
 Retribuzione
 Imponibile Contrib. Sociali
 Imponibile IRPEF
 Imponibile Cassa Edile
 Assegno Nucleo Familiare
 Valore automatico

Arrotondam. ore/gg.: Arrotondam. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: Anno riferimento precedente

Percentuali

Contributi sociali: -100
IRPEF: -100
Casse Edile:
T.F.R.: Rateo
Costo:

Opzioni

Separazione imponibili IRPEF
 T assazione Separata
 Imponibile malattia
 Ripartizione part-time
 Somma al totale lordo
 Imponibile solidarietà %
 Erogazioni variabili decontribuibili
 Sgravio contributivo
 Sgravio fiscale

Voci di calcolo / Modifica

Generale | **Contributi** | Conto contabile | Elenco

Codice: **RET.05** Descrizione: CONGUAGLIO UTILIZZO AUTOVETTURA AZIENDALE

UniEMens

Codice ex DM10: Somma a retribuzione teorica

Tipo retribuzione: Fringe benefit

Retribuzione ridotta:

Contributi c/azienda: %:

Tipo contribuzione:

Personale: Progressivi IRPEF / Modifica

Generale | Elenco

Dipendente: 0000003 Cognome e nome: BETTONI MARCO Codice fiscale: BTTMRC97L21A794Q

Anno: 2023 Mese: 12

IRPEF Giorni detraz.: 31

Imponibile: 656,74
 Imposta lorda: 723,10
 Detrazione lav. dipendente: 613,80
 Ulteriore detrazione lav. dip.:
 Detrazione coniuge:
 Detrazioni figli: 158,25
 Detrazione altri familiari:
 Detrazioni applicate: 772,05
 Credito imposta estera:
Imposta netta: -48,95

Imponibile erogazioni 2° livello:
 Imp. teorico produttività:
 Imp. applicato produttività:
 Credito famiglie numerose A.P.:
 Credito famiglie numerose A.C.:
Fringe benefit teorico: 1.650,00
 Fringe benefit applicato:
 Retribuzioni in natura:
 Contributo spese sanitarie:
 Bonus DL 66/2014 erogato:
 TIR DL 3/2020 erogato:

ADDITIONALI ALL'IRPEF

Regionale
 N° rate A.C.: 11
 Versata A.P.:
 Dovuta A.C.:
 Versata A.C.:

Comunale
 N° rate A.C.: 11
 Versata A.P.:
 Dovuta A.C.:
 Versata A.C.:

Acconto comunale
 N° rate A.C.:
 Dovuta A.C.:
 Versata A.C.:

Redditi esteri
 Recupero reddito ordinario:
 Imponibile convenzionale:

Previdenza complementare
 Quota C/Azienda:
 Contributo contr. C/Azienda:
 Quota C/Dipendente:
 Quota TFR: 180,19
Totale: 180,19
 Lav. prima occupazione dal 01/01/2007
 Differenziale dedotto:

TIR DL 3/2020
 N° rate A.C.: 8
 Versato rate A.P.:
 Dovuto A.C.: 101,92
 Versato A.C.:
 Versato rate A.C.: 12,74

Ulteriore detrazione DL 3/2020
 N° rate A.C.:
 Versata A.P.:
 Dovuta A.C.:
 Versata A.C.:

Con Messaggio n. 3884/2023 l'INPS ha dettato le istruzioni operative nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2023.

In particolare il datore di lavoro dovrà:

- portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei *fringe benefit* corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Ai fini del recupero della quota di *fringe benefit* erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro dovranno operare con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit, ovvero procedere, ma solo per le denunce di competenza dicembre 2023 alle variazioni retributive di seguito in dettaglio.

Nella denuncia di competenza dicembre 2023 sarà possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive riportate di seguito, per ciascuna competenza del 2023, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>, interessata da *fringe benefit*:

- **FRIBEN**: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui c'è un imponibile da abbattere, con riferimento all'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza. Si ricorda che l'imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all'importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli *ex-post*, l'effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere.
- **FRBDIM**: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica c'è eccedenza massima. Se l'eccedenza massima presente per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:
 - è maggiore uguale dell'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l'importo del *fringe benefit*;
 - è minore dell'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l'eccedenza massima e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell'importo del *fringe benefit*, con la considerazione riportata nella nota del punto precedente.
- **FRBMAS**: da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massima, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai *fringe benefit*, nell'imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. Ossia, se viene ridotto l'imponibile di un importo pari a X nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove presente l'eccedenza massima, parte di questa, fino a un importo pari

a X, dovrà essere riportata nell'imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l'Istituto effettuerà verifiche e controlli *ex-post*.

Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.

UNO Nella denuncia UniEMens di dicembre 2023, a seguito del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, si dovrà intervenire manualmente in pagina Dati retributivi, sezione Variazioni Retributive ed inserire, per ciascuna competenza del 2023, l'imponibile da abbattere con codice causale FRIBEN. Tuttavia, essendo l'elemento Variazioni Retributive univoco e non ricorsivo (può essere indicato un solo mese) seguendo le indicazioni del Documento Tecnico UniEMens, qualora la variazione sia riferita all'intero anno e non possa essere riferita a singole mensilità, potrà essere attribuita all'ultimo mese denunciato dell'anno.

Variazioni retributive

Anno / Mese:	2023	Novembre	Inquadramento lavoratore
Causale:	FRIBEN - Diminuzione imponibile Fringe benefit		
Imponibile:	1.500,00	Contributo:	

Buoni benzina

Non rileva ai fini contributivi, ma solo ai fini fiscali, l'agevolazione prevista dall'articolo 1 comma 1 del decreto legge 14 gennaio 2023 n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 23, relativa alla misura del c.d. bonus carburante, secondo la quale il valore dei titoli fino a 200 euro riconducibili a buoni benzina non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto, il valore del "bonus carburante" erogato nel corso dell'anno d'imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell'assoggettamento al prelievo contributivo (ved, Circolare n. 6/2023)

Il "bonus carburante" costituisce un'ulteriore agevolazione, con efficacia ai soli fini fiscali, rispetto a quella prevista dall'articolo 40 comma 1 del decreto legge n. 48/2023 e, pertanto, sovrapponibile alla disciplina generale di cui all'articolo 51 comma 3 del TUIR (ved. sopra Fringe Benefit).

Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina fino a 200 euro (ovvero l'intero importo), esente fiscalmente in quanto imputabile al "bonus carburante" che, in considerazione del valore degli ulteriori *benefit* ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico o, risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per i lavoratori senza figli a carico, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale.

Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al "bonus carburante" eventualmente confluita nell'importo ancora capiente degli altri *benefit* resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

Conguaglio Fiscale di Fine Anno

Il conguaglio fiscale di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell'ambito del lavoro dipendente, le ritenute d'acconto effettuate nel periodo di paga dal sostituto d'imposta.

Il calcolo del conguaglio

Le modalità di calcolo del conguaglio sono contenute nell'art. 23, comma 3, del DPR 600/1973. Tale articolo stabilisce che il sostituto d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti, tenendo conto delle detrazioni per i carichi di famiglia residuali rispetto a quelli già spettanti per con L'Assegno Unico e delle altre detrazioni.

Principio di cassa allargato

In base all'art. 51 del TUIR, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa "allargato" in quanto si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono (12/01/2024). Il versamento delle ritenute per i redditi corrisposti entro il 12/01/2024, e relativi all'anno 2023, deve avvenire entro il 16/02/2024.

Il termine del 16/02/2024 non vale nell'ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, entro la fine del mese di dicembre, l'acconto per tale mese, mentre corrisponda il saldo entro i primi giorni del mese di gennaio dell'anno successivo. In questo caso occorre effettuare il versamento dell'intera imposta relativa alla retribuzione di dicembre 2023 entro il 16/01/2024.

UNO Per poter operare secondo il principio di cassa allargato, nella sola eventualità che l'azienda non retribuisca nel mese (viceversa il problema non si pone in quanto le retribuzioni sono comunque erogate entro il mese di dicembre) nell'Anagrafica Azienda, Pagina Altre Info deve essere attivato il flag **Chiusura Irpef per competenza**. In questo modo nell'Elaborazione Crediti/Debiti relativo al mese di dicembre 2023 viene proposto automaticamente come mese di versamento delle ritenute Irpef il mese di febbraio 2024 (in quanto le retribuzioni sono state pagate a gennaio), ma i compensi sono comunque riconducibili ai redditi 2023.

Sostituto d'imposta	<input type="checkbox"/> Retribuzione nel mese	<input checked="" type="checkbox"/> Chiusura IRPEF per competenza
<input type="text" value="07"/> Mese inizio conguaglio 730	<input type="text" value="10"/> Mese inizio conguaglio 2o acconto	<input type="text" value="02"/> Mese inizio acconto comunale

La determinazione dell'imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR

Poiché le detrazioni di imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir sono in gran parte detrazioni "teoriche" commisurate al reddito complessivo del contribuente, in sede di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta deve verificare l'importo del reddito complessivo dallo stesso corrisposto, salvo che il dipendente non comunichi un diverso ed ulteriore reddito, e sulla base di questo procedere al ricalcolo di tali detrazioni in modo da rendere definitiva l'attribuzione delle stesse con riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del periodo d'imposta.

Il sostituto d'imposta, per determinare il "reddito complessivo" ai fini dell'attribuzione corretta delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di reddito, deve tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 51, co. 2, lett. h) del Tuir, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, co. 1, lett. b) del Tuir". La *ratio* della norma è quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi. La finalità perseguita dalla disposizione è tesa a ridurre gli adempimenti dichiarativi con evidente vantaggio per i contribuenti e per l'amministrazione finanziaria. Il sostituto quindi deve tenere in considerazione, in quanto oneri deducibili per esempio i contributi dallo stesso versati ai fondi di previdenza complementare, l'assegno di mantenimento direttamente versato per sentenza del giudice al coniuge separato.

UNO Prima di procedere alle operazioni di conguaglio fiscale è opportuno verificare le tabelle Irpef per il 2023, nonché quelle contenenti i valori per l'attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente (altre detrazioni e per carichi di famiglia), oltre al TIR.

IRPEF / Modifica

Generale | Elenco

Anno: 2023

Nr. rate addizionali

Regionale: 11
 Comunale: 11
 Acconto comunale: 9

% detrazione oneri: 19,00
 Altra % detrazione oneri: 26,00
 Tabella scaglioni Tassazione Separata: 2022
 Tabella scaglioni clausola salvaguardia TFR: 2006
 % Imposta sostitutiva TFR: 17,00

Fringe benefit

Ordinario: 258,23
 Con figli a carico: 3.000,00

Tassazione emolumenti di produttività

Limite reddito A.P.: 80.000,00
 Limite massimo: 3.000,00
 % Imposta sostitutiva: 5,00

Riga	Reddito annuale (fino a)	Reddito mensile (fino a)	Aliquota
10	15.000,00	1.250,00	23,00
20	28.000,00	2.333,33	25,00
30	50.000,00	4.166,67	35,00
40	999.999.999,00	99.999.999,00	43,00

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Modifica

Generale | Altre detrazioni | TIR/Ulteriore det. | T.F.R. | Elenco

Anno: 2023

CONIUGE

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Valore diminuzione	Coefficiente riduzione		Detrazione rapporto uguale a 1
				Numeratore - RC	Denominatore	
10	15.000,00	800,00	110,00		15.000,00	690,00
20	40.000,00	690,00				
30	80.000,00	690,00		80.000,00	40.000,00	

Aumento detrazioni coniuge

Riga	Detrazione	Da reddito	A reddito
10	10,00	29.001,00	29.200,00
20	20,00	29.201,00	34.700,00
30	30,00	34.701,00	35.000,00
40	20,00	35.001,00	35.100,00
50	10,00	35.101,00	35.200,00

	DETRAZIONE	COEFFICIENTE RIDUZIONE
FIGLI	Primo figlio <input type="text" value="950,00"/> Nuclei 4 figli <input type="text" value="200,00"/>	Primo figlio <input type="text" value="95.000,00"/>
Aumenti	Età inferiore a 3 anni <input type="text" value="270,00"/> Portatori di handicap <input type="text" value="400,00"/> Più di 3 figli <input type="text" value="200,00"/>	Oltre il primo <input type="text" value="15.000,00"/>
ALTRI FAMILIARI	<input type="text" value="750,00"/>	<input type="text" value="80.000,00"/>

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Modifica

Generale | Altre detrazioni | TIR/Ulteriore det. | T.F.R. | Elenco

Anno: 2023

Solo reddito dipendente

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Limite minimo		Valore aumento	Coefficiente riduzione	
			tempo indet.	tempo det.		Numeratore - RC	Denominatore
10	15.000,00	1.880,00	690,00	1.380,00			
20	28.000,00	1.910,00			1.190,00	28.000,00	13.000,00
30	50.000,00	1.910,00				50.000,00	22.000,00

Aumento detrazioni reddito dipendente

Riga	Detrazione	Da reddito	A reddito
10	65,00	25.001,00	35.000,00

Solo reddito di pensione

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Limite minimo	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
					Numeratore - RC	Denominatore
10	8.500,00	1.955,00	713,00			
20	28.000,00	700,00		1.255,00	28.000,00	19.500,00
30	50.000,00	700,00			50.000,00	22.000,00

Solo reddito lavoro autonomo

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Limite minimo	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
					Numeratore - RC	Denominatore
10	5.500,00	1.265,00				
20	28.000,00	500,00		765,00	28.000,00	22.500,00
30	50.000,00	500,00			50.000,00	22.000,00

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Modifica

Generale Altre detrazioni TIR/Ulteriore det. T.F.R. Elenco

Anno: 2023

Trattamento integrativo

Validità dal: 01-01-2023 al: 31-12-2023

Limite reddito (fino a): 15.000,00

Valore annuo: 1.200,00

Limite recupero rateale: 60,00 Nr. rate: 8

UNO Nell'Anagrafica Personale, pagina IRPEF sono inoltre inserite le modalità di conguaglio delle detrazioni, che devono essere verificate, insieme alle informazioni inerenti i familiari a carico, per i quali, in prossimità delle scadenze della Certificazione Unica e modello 770/semplificato, si raccomanda inserire anche i codici fiscali).

Detrazioni

Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro

Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro

Applicazione periodo lavoro

Applicazione minimo intero anno

Non applicate

UNO Nel cedolino di dicembre, la pagina Conguagli IRPEF mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire all'importo complessivo del conguaglio fiscale Irpef.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. **Conguaglio IRPEF** Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2023 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2023 Data fine: 31-12-2023 C.E.: 0000022 Retribuzione: 11,99

Matricola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO SPECIALIZZATO % Part-time: 100,00

CONGUAGLIO IRPEF

Conguaglio emolumenti di produttività

Imponibile teorico: Ritenute:
 di cui già applicato () Ritenute applicate:
 Differenza:

Conguaglio Bonus DL. 66/2014

Bonus spettante:
 Bonus applicato:
 Differenza:

Conguaglio TIR DL. 3/2020

TIR spettante:
 TIR applicato:
 Differenza:

Redditi esteri

Credito d'imposta:

Conguaglio Ulteriore detrazione DL. 3/2020

Spettante:
 Applicato:
 Differenza:

Adizionali

	Teorica	Pagata	Dovuta
Regionale:	428,40	<input type="text"/>	428,40
Acconto:	<input type="text"/>	75,68	<input type="text"/>
Comunale:	241,91	<input type="text"/>	166,23
Totale:		75,68	594,63

Fringe benefits:
 Oneri deducibili:
 Contr. ass. sanitaria deducibili: 131,37
 Imponibile 10% produttività:
 Progressivo imponibile: 30.238,45
 Imposta: 7.483,46
 Imposta pagata: 4.298,88
 Detrazioni lav. dipendente: 1.780,56
 Ulteriore detrazione lav. dip.:
 Detrazioni coniuge:
 Detrazioni figli: 114,81
 Detrazioni altri familiari:
 Detrazioni erogazioni 2° livello:
 Oneri detraibili:
 Totale detrazioni: 1.895,37

Totale conguaglio imposta: 1.289,21
 Totale conguaglio addizionali:
 Totale conguaglio IRPEF: 1.289,21

Nel calcolo del conguaglio fiscale della colonna di destra, nel totale conguaglio imposta, è ricompreso solo ed esclusivamente la somma algebrica dell'imposta lorda detratta delle detrazioni e dell'imposta pagata.

UNO Dal **Bottone Detrazioni** è possibile verificare il dettaglio del calcolo delle detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente, effettuato sulla base delle informazioni tabellari e personali.

Calcolo detrazioni IRPEF	
Periodo e redditi	
A - Giorni periodo:	365
B - Giorni detrazioni:	365
C - Mesi detrazioni:	12
D - Reddito presunto:	25.738,48
E - Oneri deducibili:	
Detrazioni dipendente	
Reddito:	Dipendente
F - Detrazione teorica:	1.910,00
G - Aumento:	$1190,00 * ((28000,00 - 25738,48) / 13000,00) * 365 / 365$
H - Coefficiente:	$(28000,00 - 25738,48) / 13000,00$
I - Totale ((F+H)+G):	2.117,02
J - Ulteriore aumento:	65,00
K - Quota detrazione ((I+J)*A/B):	
Ulteriore detrazione DL. 3/2020	
B1 - Gg. detrazione DL. 3/2020:	
F1 - Detrazione teorica:	
G1 - Aumento:	
H1 - Coefficiente:	
I1 - Totale ((F1+H1)+G1):	
K1 - Quota detrazione (I1*A/B1):	
Detrazioni familiari a carico	
CONIUGE	
L - Detrazione teorica:	
M - Diminuzione:	
N - Coefficiente:	
O - Totale ((L*N)+M):	
P - Ulteriore aumento:	
Q - Quota detrazione ((O+P)/C):	
FIGLI	
R - Detrazione teorica:	316,66
S - Coefficiente:	$(110000,00 - 25738,48) / 110000,00$
T - Quota detrazione (R*S/C):	0,7660
ALTRI FAMILIARI	
U - Detrazione teorica:	
V - Coefficiente:	
W - Quota detrazione (U*V/C):	
X - Totale detrazioni familiari a carico (Q+T+W):	
Totale detrazioni: 2.424,58	

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del DPR n. 600/1973, i sostituti d'imposta attribuiscono le detrazioni per carichi di famiglia sulla base di una semplice dichiarazione resa dal dipendente, sotto la propria responsabilità, circa le condizioni di spettanza delle detrazioni e con l'impegno a comunicare le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi in mancanza di variazioni. Pertanto, in linea di principio, il datore di lavoro non deve effettuare alcuna indagine in merito alla situazione dichiarata dal dipendente e alla percentuale di carico.

Sono considerati familiari a carico fiscalmente:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati di età maggiore di 20 anni;
- altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tali sono il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Con riferimento alle detrazioni per coniuge a carico, a seguito dell'approvazione della Legge 20 maggio 2016 n. 76 che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nella nozione di "coniuge" devono ritenersi inclusi anche i soggetti del medesimo sesso legati da unione civile ("coniugi assimilati")

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore ai 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili. Per figli di età compresa fra 21 e 24 anni il limite reddituale per essere considerato a carico aumenta a euro 4.000.

Le detrazioni per familiari a carico vanno rapportate ai mesi in cui si verificano le condizioni per le quali spetta l'attribuzione delle stesse.

Per quanto riguarda le detrazioni per i figli a carico le norme stabiliscono, obbligatoriamente, la ripartizione della detrazione nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, tale detrazione spetta interamente al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'art. 12 Tuir stabilisce che, in mancanza di accordo, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario. Se l'affidamento è congiunto la detrazione spetta, sempre in mancanza di accordo, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.

Credito imposta su redditi di lavoro dipendente estero

Il nostro ordinamento fiscale prevede l'applicazione di un credito di imposta sui **redditi di fonte estera** imponibili in Italia al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione del reddito.

Il **credito di imposta** per imposte assolute all'estero, di cui all'articolo 165 del TUIR, costituisce il correttivo previsto dal legislatore al fine di attenuare la doppia imposizione che deriva dall'applicazione del c.d. "world-wide principle". Principio secondo il quale un lavoratore fiscalmente residente in Italia è ivi assoggettato a tassazione per i redditi ovunque prodotti.

Il comma 4 dell'articolo 165 del TUIR prevede che la detrazione per il **credito di imposta** deve essere calcolata nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione stessa. Il riconoscimento del credito di imposta è quindi subordinato al carattere di **definitività delle imposte estere**, intendendo per tali quelle non più ripetibili. Non sono considerate imposte definitive e quindi non sono detraibili le imposte versate in acconto o per le quali sia previsto un conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale. Le imposte versate in acconto, possono comunque essere portate in detrazione dall'imposta dovuta in Italia, al netto della quota rimborsabile. Sempreché tale rimborso sia già stato richiesto all'amministrazione estera prima di effettuare la dichiarazione in Italia.

Ai fini della fruizione del credito di imposta, il sostituto di imposta (se il recupero del credito avviene nel conguaglio) o il dipendente (se il recupero del credito avviene in dichiarazione) deve provvedere alla raccolta della seguente **documentazione** probatoria di supporto:

1. Copia della **dichiarazione dei redditi** presentata nello Stato estero;
2. Eventuale **richiesta di rimborso** delle imposte pagate all'estero, qualora non sia inserita nella stessa dichiarazione;
3. Le ricevute o le distinte attestanti il **versamento delle imposte** pagate all'estero;
4. La **certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta** nel caso in cui il trattamento economico corrisposto al lavoratore venga corrisposto per il tramite di una società locale.

Tutta la documentazione da cui risulti l'ammontare del reddito prodotto e le certificazioni in originale delle imposte pagate nello Stato estero accompagnate da una traduzione giurata (se in lingua diversa da quella inglese, francese, spagnola o tedesca). La documentazione deve essere conservata a cura del contribuente per poterla esibire agli uffici verificatori in caso di controlli. I termini sono quelli previsti per l'accertamento sulla dichiarazione dei redditi, ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per i **lavoratori dipendenti** l'articolo 23, comma 3, del DPR n 600/73 prevede che il recupero delle imposte pagate all'estero possa avvenire ad opera del sostituto d'imposta, in sede di **conguaglio**. In questo modo si evita al lavoratore l'onere di dover presentare, al solo fine di recupero del credito d'imposta in parola, la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF).

In questo caso il dipendente deve fornire al sostituto, entro il termine utile per le operazioni di conguaglio, la documentazione dalla quale risulti la definitività dell'**imposta pagata** all'estero. Il sostituto effettua il calcolo del credito di imposta per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero tenendo conto del reddito complessivo del sostituto, compresi, quindi, eventuali redditi che ha provveduto a conguagliare.

In caso di **redditi prodotti all'estero** che concorrono a formare il **reddito complessivo**, le relative **imposte estere** sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al **rapporto** fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, che costituisce il "**rapporto di detraibilità**" di cui all'articolo 165, comma 1, TUIR. Il "**rapporto di detraibilità**", esprime la misura massima di credito utilizzabile dal dipendente, rappresentato dalla quota parte di imposta lorda italiana afferente il rapporto tra reddito estero (ossia, il reddito riferibile all'attività prestata nello Stato estero e tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale) ed il reddito complessivo del dipendente tassato in Italia nell'anno di riferimento. Naturalmente, nel reddito complessivo confluisce il reddito estero stesso.

La formula del **rapporto di detraibilità** è la seguente:

$$\text{Rapporto di detraibilità} = \frac{\text{reddito estero}}{\text{reddito complessivo}} * \text{imposta lorda italiana}$$

Il comma 10 dell'articolo 165 del TUIR prevede che se il reddito **prodotto all'estero** concorra **parzialmente alla formazione del reddito complessivo**, anche l'**imposta estera** deve essere **ridotta** in misura corrispondente.

Vi è un secondo limite da prendere in considerazione ai fini della determinazione del credito di imposta spettante al lavoratore quando il reddito di lavoro dipendente estero è determinato su base **convenzionale**. L'applicazione delle **retribuzioni**

convenzionali (articolo 51, comma 8-bis TUIR) al lavoratore dipendente in distacco all'estero, determina una rideterminazione del credito. Tale credito, infatti, è ridotto in percentuale alla quota di reddito estero imponibile in Italia.

L'Agenzia delle entrate, con la **Risoluzione n. 48/E/2013**, ha fornito alcuni chiarimenti ai fini della corretta applicazione dell'articolo 165, comma 10. In particolare l'imposta estera deve essere ridotta in base al **rapporto** tra la retribuzione convenzionale e il reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, ma determinato (teoricamente), sulla base delle regole della determinazione analitica secondo l'articolo 51, commi da 1 a 8.

La nuova formula di riferimento da utilizzare per il calcolo del **credito di imposta**, secondo le indicazioni dell'Agenzia, diventa:

$$FTC = \frac{\text{Reddito estero convenzionale ex art. 51 co.8 - bis Tuir}}{\text{Reddito estero teorico tassato in via ordinaria}} * \text{imposte estere a titolo definitivo}$$

Ultimo limite da prendere in considerazione ai fini del recupero delle imposte sui redditi prodotti all'estero è la capienza dell'imposta netta scaturente dalle operazioni di conguaglio fiscale. Non è ammesso il rimborso di somme oltre il limite delle imposte da pagare in Italia.

UNO Per il recupero del credito d'imposta sui redditi esteri, nella **Gestione Anagrafiche- Personale – Progressivi Redditi esteri**, prima di procedere con l'elaborazione del cedolino di conguaglio, è necessario inserire, per ciascuno stato estero dove questi ultimi sono maturati, l'imposta effettivamente pagata all'estero, con separata indicazione del codice Stato Estero e della Data inizio e Data Fine della prestazione lavorativa estera.

Anno	Progr.	Stato estero	Da data	A data	Imposta pagata all'estero	Reddito ordinario estero	Reddito convenz. estero	Max1 Cred. estero detr.	CREDITO D'IMPOSTA			Applicato
									Max2 Cred. estero conv.	Max3 Irlpef netta		
2022	01	077 Ungheria	01-04-2022	31-10-2022	2.500,00							
2017												
2018												
2019												
2020												
2021												

UNO Se in corso d'anno sono state utilizzate, per i periodi di lavoro prestati all'estero, le retribuzioni convenzionali, ovvero sono stati annullati gli imponibili fiscali italiani tramite l'inserimento nel cedolino della voce di calcolo EST.01 "Recupero reddito ordinario per estero" e sostituiti con la retribuzione convenzionale con la voce di calcolo EST.02 "Reddito convenzionale estero", i valori imponibili fiscali per questi mesi risulteranno quelli convenzionali in quanto memorizzati nella gestione **Anagrafiche- Personale – Progressivi Irlpef**, in sede di aggiornamento mensile progressivi fiscali.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: XXXX Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-20 xx Data fine: 31-12-20 xx C.E.: 0000022 Retribuzione: 11,38

Maticola: 000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO 4 LIVELLO % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 5 INAIL Ore: 104,0 Giorni: 13 Minimale Giorni: 13 Importo: 648,83 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
30	FES.01 FESTIVITA' ORDINARIA	C	16,00	11,16000	178,56	100	100	100	100	100	
40	FES.07 FESTIVITA' NON GODUTA OPERAI	C	8,00	11,38000	91,04	100	100	100	100	100	
60	MEN.03 INDENNITA' DI MENSA BG SOGGETTA	C	13,00	3,01000	39,13	100	100		100	100	
70	MEN.01 INDENNITA' DI MENSA ESENTE	C	13,00	5,29000	68,77				100	100	
80	IND.02 INDENNITA' TRASPORTO BG	C	13,00	2,40000	31,20	100	100		100	100	
110	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	C	1,00	264,59440	264,59	100	100		100	100	
120	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	C	1,00	70,79688	70,80	100	100		100	100	
130	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	203,09408	203,00						2402050
140	CAS.53 CONTRIBUTI INPS C.E. MILANO	CT	1,00	108,41219	108,41	15					
150	CAS.51 TRATTENUTA CONTRIBUTI CE MILANO 0,35%	CT	1,00	5,00584	5,01		-100				
160	CASF50 FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	120,00	0,06696	8,04						
190	INC.94 ESONERO CONTRIBUTI DL 115/2022 mensile 2%	C	2,00	1.880,00000	37,60		100				2402030
200	EST.01 RECUPERO REDDITO ORDINARIO X ESTERO	CT			14.500,00		-100				
210	EST.02 REDDITO CONVENZIONALE ESTERO	CT			13.600,00		100				

BNC Ferie: Godute Residue Permessi: Goduti Residui 1.767,49 Totale retribuzione

C.S.: 1.880,00 178,41 18,00 196,41 Totale contributi

IRPEF Imponibile lordo 800,30 Imposta lorda Detrazioni lav. dip. Detrazioni familiari Oneri detraibili Detrazioni Totale IRPEF doc

Adizionali Regionale: Comunale: Acconto comunale: Tass. Separata Totale addizionali locali

A corpo Comp.: Trat.: Contr. Prev. Comp. TIR DL. 3/2020 Tass. Produttività Tass. T.F.R. Netto teorico VC

Imponibile C.E.: 1.430,24 19,14 Retrib. utile TFR: 1.813,69 Tratt. sindacali Arrotondamenti 3.572,00 Netto in busta Calcolo netto

Personale: Progressivi IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 000002 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno 2022 Mese 11 Anno

IRPEF	Giorni detraz.: 30	ADDITIONALI ALL'IRPEF	Previdenza complementare
Imponibile:	2.385,35	Regionale	Quota C/Azienda: 26,00
Imposta lorda:	576,54	N° rate A.C.: 11	Contributo contr. C/Azienda:
Detrazione lav. dipendente:	172,64	Versata A.P.:	Quota C/Dipendente: 26,00
Ulteriore detrazione lav. dip.:		Dovuta A.C.:	Quota TFR: 183,00
Detrazione coniuge:		Versata A.C.:	Totale: 235,00
Detrazione figli:		Comunale	Lav. prima occupazione dal 01/01/2007
Detrazione altri familiari:		N° rate A.C.: 11	Differenziale dedotto:
Detrazioni applicate:	172,64	Versata A.P.:	TIR DL. 3/2020
Credito imposta estera:		Dovuta A.C.:	N° rate A.C.:
Imposta netta:	403,90	Versata A.C.:	Versato rate A.P.:
Imponibile erogazioni 2° livello:		Versamento immediato:	Dovuto A.C.:
Imp. teorico produttività:		Accanto comunale	Versato A.C.:
Imp. applicato produttività:		N° rate A.C.: 9	Versato rate A.C.:
Credito famiglie numerose A.P.:		Dovuta A.C.:	Ulteriore detrazione DL. 3/2020
Credito famiglie numerose A.C.:		Versata A.C.:	N° rate A.C.:
Fringe benefit teorico:		Redditi esteri	Versata A.P.:
Fringe benefit applicato:		Recupero reddito ordinario: 14.500,00	Dovuta A.C.:
Retribuzioni in natura:		Imponibile convenzionale: 13.600,00	Versata A.C.:
Contributo spese sanitarie:	11,28		
Bonus DL 66/2014 erogato:			
TIR DL 3/2020 erogato:			

UNO In presenza di Progressivi redditi esteri, nel **Libro Unico del Lavoro, Gestione Retribuzioni** è stata quindi inserita una nuova pagina denominata **Estero** dove vengono riepilogati i calcoli dell'eventuale Credito d'imposta estera, dopo aver effettuato le verifiche sui massimali previsti dalla normativa, ovvero:

- 1) **Rapporto di detraibilità**
- 2) **Retribuzioni convenzionali**
- 3) **Imposta netta**

La Pagina Estero fornisce quindi indicazione circa il credito d'imposta per imposte pagate all'estero come risultato finale dell'applicazione dei massimali di cui sopra. Tale credito, oltre ad essere memorizzato nei progressivi Redditi Esteri, sarà altresì riportato nei Progressivi Irpef anche al fine della puntuale Certificazione di tali crediti.

Gestione retribuzioni / Interroga

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF **Estero** ANF Tracciabilità Elenco

Anno: XXXX Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-20XX Data fine: 31-12-20XX C.E.: 0000022 Retribuzione: 11,38

Maticola: 000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO 4 LIVELLO % Part-time: 100,00

CONGUAGLIO REDDITI ESTERI

Massimale 1

A - Reddito ordinario estero:	29.000,00
B - Reddito complessivo:	24.838,48
C - Imposta lorda:	5.999,62
D - Credito estero detraibile (A/B*C):	6.899,74

Massimale 2

E - Reddito convenzionale estero:	27.200,00
F - Reddito ordinario estero:	29.000,00
G - Imposta pagata estero:	2.500,00
H - Credito estero su retribuzioni convenzionali (E/F*G):	2.344,83

Massimale 3

I - Imposta netta:	3.465,09
--------------------	----------

CREDITO D'IMPOSTA (< D, H, I): 2.344,83

Trattamento Integrativo

Il Decreto Legge n. 3/2020 ha introdotto il Trattamento Integrativo della Retribuzione pari a **euro 1.200 per l'anno 2023**.

Il Trattamento Integrativo spetta previa verifica delle seguenti condizioni:

- Sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente
- Importo del reddito complessivo inferiore a euro 15.000

In merito alla condizione di spettanza inerente la capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, deve essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria. Ai fini della seconda condizione, ovvero l'importo complessivo del reddito, quest'ultimo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e al lordo dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti.

UNO Nell'Anagrafica dipendente, pagina Irpef, verificare l'impostazione del campo TIR / Ulteriore Detrazione DL 3/2020. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate in funzione della scelta operata.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/Varie Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei/BNC Commesse Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 0000003
Cognome e nome: BETTONI MARCO
Codice fiscale: BTTMRC97L21A794Q

Anno: 2023

Domicilio fiscale al 01/01 anno precedente
Comune: M067 Vipiteno
Regione: 03 Bolzano

Domicilio fiscale al 01/01 anno corrente
Comune: L404 Treviolo
Regione: 03 Bolzano

No calcolo acconto aggiuntivo comunale all'Irpef

Detrazioni
Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro
Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro

Conguaglio progressivo Co.Co.Co.
 Conguaglio progressivo addizionali

Redditi
Presenza reddito: Dipendente
 Pensione
 Lav. autonomo

Importo altri redditi per calcolo detrazioni:
Reddito presunto: calcolato
Reddito presunto dell'anno:
Oneri presunti dell'anno:

Applicazione maggiore ritenuta
 Detassazione emolumenti di produttività

TIR - Ulteriore det. DL. 3/2020: Applicazione mensile con verifica
Fringe benefit: Applicazione mensile con verifica
Applicazione mensile senza verifica detrazioni
Applicazione solo a conguaglio
Non applicazione

CF familiare a carico:

UNO Nel cedolino di conguaglio, la pagina Conguagli mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire al Trattamento Integrativo spettante. Nell'esempio riportato sotto, a fronte di una applicazione parziale del TIR in corso d'anno, viene riconosciuta la differenza del TIR spettante per un importo totale di euro 1.200,00.

Conguaglio TIR DL. 3/2020	
TIR spettante:	1.200,00
TIR applicato:	700,00
Differenza:	500,00

Conguaglio TIR

L'erogazione del Trattamento Integrativo della Retribuzione è riconosciuta in corso d'anno dal sostituto d'imposta senza attendere alcuna esplicita adesione da parte dei lavoratori, al solo verificarsi delle condizioni di spettanza previste dalla norma, anche se valutate solo in base ai dati reddituali a disposizione, e fatta salva l'espressa rinuncia sottoscritta dai sostituiti.

Il Trattamento Integrativo va rapportato al periodo di lavoro.

In sede di conguaglio di fine anno, **il datore di lavoro è tenuto a recuperare l'importo di Trattamento Integrativo erogato eventualmente non spettante**, sulla base del reddito così come risultante dalle operazioni fiscali finali e dalle eventuali comunicazioni del lavoratore.

Il recupero di questa differenza può avvenire in unica soluzione se di importo inferiore a euro 60 o in otto rate, a partire dalla retribuzione di conguaglio, se di importo superiore. E' evidente che il recupero rateizzato del Trattamento Integrativo non potrà avvenire in caso di conguaglio di fine rapporto, per la mancanza delle retribuzioni future.

Conguaglio a credito

UNO Nell'esempio seguente il conguaglio riporta un'erogazione di TIR pari a euro 500,00, che incide direttamente sul netto del cedolino.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. **Conguaglio IRPEF** Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: XXXX Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-20XX Data fine: 31-12-20XX C.E.: Retribuzione: 2.149,95

Matricola: 0000035 COLOMBANI CARLA Qualifica: IMPIEGATO Livello: Impiegati Direttivi ex 6 % Part-time: 50,00

CONGUAGLIO IRPEF

Conguaglio emolumenti di produttività

Imponibile teorico: Ritenute: Fringe benefits:
 di cui già applicato () Ritenute applicate: Oneri deducibili: 134,93
 Differenza: Contr. ass. sanitaria deducibili:
 Imponibile 10% produttività:

Conguaglio Bonus DL 66/2014 **Conguaglio TIR DL 3/2020**

Bonus spettante: TIR spettante: 1.200,00
 Bonus applicato: TIR applicato: 700,00
 Differenza: Differenza: 500,00

Redditi esteri **Conguaglio Ulteriore detrazione DL 3/2020**

Credito d'imposta: Spettante:
 Applicato:
 Differenza:

Addizionali

	Teorica	Pagata	Dovuta
Regionale:	123,92		123,92
Acconto:	7,66	7,66	
Comunale:	20,15		12,49
Totale:		7,66	136,41

Progressivo imponibile: 10.074,59
 Imposta: 2.317,16
 Imposta pagata: 824,55
 Detrazioni lav. dipendente: 1.246,47
 Ulteriore detrazione lav. dip.:
 Detrazioni coniuge:
 Detrazioni figli: 141,53
 Detrazioni altri familiari:
 Detrazioni erogazioni 2° livello:
 Oneri detraibili:
 Totale detrazioni: 1.388,00

Totale conguaglio imposta: 104,61
 Totale conguaglio addizionali:
 Totale conguaglio IRPEF: 104,61

Conguaglio a debito

UNO Se il recupero TIR supera in valore i 60 euro, il dipendente subirà un prelievo pari a 1/8 del saldo. Nell'esempio di seguito, a fronte di un conguaglio con recupero TIR di euro 178,00, il dipendente subirà un prelievo immediato, nel cedolino di dicembre, di euro 22,25 (pari a 178,00/8). I rimanenti 7/8 di euro 178,00 saranno oggetto di rateazione da gennaio a luglio 2024.

CONGUAGLIO IRPEF

Conguaglio emolumenti di produttività

Imponibile teorico: Ritenute:
 di cui già applicato () Ritenute applicate:
 Differenza:

Conguaglio Bonus DL. 66/2014

Bonus spettante:
 Bonus applicato:
 Differenza:

Conguaglio TIR DL. 3/2020

TIR spettante:
 TIR applicato:
 Differenza:

Nel corpo del cedolino sono inserite in automatico le voci di calcolo presenti nelle voci comuni che descrivono il conguaglio Trattamento Integrativo a debito (TIR.01 descrittiva) e il recupero mensile della quota TIR 178,00/8 = 22,25 €.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: XXXX Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-20XX Data fine: 31-12-20XX C.E.: 0000022 Retribuzione: 11,38

Maticola: 000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO 4 LIVELLO % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 5 INAIL Ore: 104,0 Giorni: 13 Minimale Giorni: 13 Importo: 648,83 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
80	IND.02 INDENNITA' TRASPORTO BG	C	13,00	2.40000	31,20	100	100		100	100	
110	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	C	1,00	264,59440	264,59	100	100		100	100	
120	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	C	1,00	70,79688	70,80	100	100		100	100	
130	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	203,09408	203,00						2402050
140	CAS.53 CONTRIBUTI INPS C.E. MILANO	CT	1,00	108,41219	108,41	15					
150	CAS.51 TRATTENUTA CONTRIBUTI CE MILANO 0,35%	CT	1,00	5,00584	5,01		-100				
160	CASFSD FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	120,00	0,06696	8,04						
190	INC.94 ESONERO CONTRIBUTI DL 115/2022 mensile 2%	C	2,00	1.880,00000	37,60		100				2402030
200	EST.01 RECUPERO REDDITO ORDINARIO X ESTERO	CT			14.500,00		-100				
210	EST.02 REDDITO CONVENZIONALE ESTERO	CT			13.600,00		100				
220	TIR.01 TIR - CONGUAGLIO A DEBITO	DS			178,00						
230	TIR.02 TIR - RECUPERO A.C.	T			22,25						2404005

In fase di aggiornamento archivi nei Progressivi Irpef di dicembre 2023, la procedura memorizza il valore del dovuto TIR di euro 178,00 e quello della prima rata delle otto previste di euro 22,25.

Personale: Progressivi IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 000002 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno 2022 Mese 12 IRPEF --- CONGUAGLIO --- Giorni detraz.: 31

Imponibile: 428,78
 Imposta lorda: 512,65
 Detrazione lav. dipendente: 472,83
 Ulteriore detrazione lav. dip.:
 Detrazione coniuge:
 Detrazione figli:
 Detrazione altri familiari:
 Detrazioni applicate: 188,14
 Credito imposta estera: 2.344,83
Imposta netta: -2.020,32
 Imponibile erogazioni 2° livello:
 Imp. teorico produttività:
 Imp. applicato produttività:
 Credito famiglie numerose A.P.:

ADDITIONALI ALL'IRPEF

Regionale
 N° rate A.C.: 11
 Versata A.P.:
 Dovuta A.C.: 339,95
 Versata A.C.:

Comunale
 N° rate A.C.: 11
 Versata A.P.:
 Dovuta A.C.: 131,74
 Versata A.C.:

Versamento immediato:
 Acconto comunale

Previdenza complementare
 Quota C/Azienda: 18,00
 Contributo contr. C/Azienda:
 Quota C/Dipendente: 18,00
 Quota TFR: 125,00
 Totale: 161,00
 Lav. prima occupazione dal 01/01/2007
 Differenziale dedotto:

TIR DL. 3/2020
 N° rate A.C.: 8
 Versata rate A.P.:
 Dovuto A.C.: 178,00
 Versato A.C.:
 Versato rate A.C.: 22,25

Per evitare la rateazione della trattenuta del Trattamento Integrativo, è possibile inserire nel cedolino di dicembre la voce di calcolo TIR.03 che, per differenza con la voce TIR.02, va a recuperare l'intero importo.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: XXXX Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-20XX Data fine: 31-12-20XX C.E.: 0000022 Retribuzione: 11,38

Maticola: 000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO 4 LIVELLO % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 5 INAIL Ore: 104,0 Giorni: 13 Minimale Giorni: 13 Importo: 648,83 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
70	MEN.01 INDENNITA' DI MENSA ESENTE	C	13,00	5,29000	68,77				100	100	
80	IND.02 INDENNITA' TRASPORTO BG	C	13,00	2,40000	31,20	100	100		100	100	
110	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	C	1,00	264,59440	264,59	100	100		100	100	
120	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	C	1,00	70,79688	70,80	100	100		100	100	
130	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	203,09408	203,00						2402050
140	CAS.53 CONTRIBUTI INPS C.E. MILANO	CT	1,00	108,41219	108,41	15					
150	CAS.51 TRATTENUTA CONTRIBUTI CE MILANO 0,35%	CT	1,00	5,00584	5,01		-100				
160	CASFSD FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	120,00	0,06696	8,04						
190	INC.94 ESONERO CONTRIBUTI DL 115/2022 mensile 2%	C	2,00	1.880,00000	37,60		100				2402030
200	EST.01 RECUPERO REDDITO ORDINARIO X ESTERO	CT			14.500,00		-100				
210	EST.02 REDDITO CONVENZIONALE ESTERO	CT			13.600,00		100				
220	TIR.01 TIR - CONGUAGLIO A DEBITO	DS			178,00						
230	TIR.02 TIR - RECUPERO A.C.	T			22,25						2404005
240	TIR.03 TIR - RECUPERO MANUALE	T			155,75						2404005

Se le operazioni di conguaglio a debito del Trattamento Integrativo non possono essere effettuate per incapienza della retribuzione, l'importo residuo deve essere comunicato al lavoratore che, autonomamente, deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Premi di produttività

La tassazione sostitutiva all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali all'Irpef sui premi di produttività è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'importo del prelievo fiscale sostitutivo non deve superare 3.000 euro;
- l'erogazione spetta solo ai lavoratori che nell'anno precedente non abbiano percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 80.000 euro;
- l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere effettuata su emolumenti che trovano la loro disciplina in una specifica contrattazione collettiva, la quale deve specificare quali sono gli obiettivi in termini di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza che danno titolo alla percezione di somme soggette a prelievo sostitutivo (l'incremento deve essere misurabile).

Al ricorrere di queste condizioni gli importi delle somme erogate sono sottratte al prelievo fiscale ordinario e assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 10%.

UNO Per l'identificazione dei premi di produttività si deve utilizzare il flag "Emolumento di produttività" presente nelle Voci di Calcolo.

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: PREM.F Descrizione: PREMIO AD PERSONAM Copia voce di ca

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Competenze Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Proposti base: Nulla

L'importo di queste voci, in sede di aggiornamento archivi fiscali mensile, viene memorizzato nei **Progressivi Irpef** nei campi "Imp. Teorico produttività" e "Imp. Applicato produttività".

Prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno è possibile rettificare la natura degli importi portati in corso d'anno a tassazione sostitutiva, perché ritenuti erroneamente premi di produttività, in importi soggetti a tassazione ordinaria. E' altresì consentita l'operazione inversa di modificare la tassazione di taluni importi che in corso d'anno hanno subito il prelievo fiscale ordinario per portarli in sede di conguaglio a tassazione sostitutiva. E' attivabile a questo scopo la "Manutenzione emolumenti di produttività" attivabile dal Menù Gestione Mensili – Servizi. Tale manutenzione deve naturalmente essere preceduta dalla rettifica del flag "Emolumento di produttività" presente nelle Voci di Calcolo utilizzate in corso d'anno.

Oneri detraibili e deducibili

L'art 23, comma 3, del DPR 600/1973 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d'imposta devono attribuire anche le detrazioni d'imposta eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 15 del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga. L'attribuzione delle detrazioni può, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza alcuna richiesta del dipendente.

Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni l'attribuzione della detrazione d'imposta spetta in automatico anche per le erogazioni effettuate in conformità ai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Anche in tale caso, l'attribuzione della detrazione da parte del datore di lavoro prescinde dalla richiesta del dipendente.

Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili sostenuti direttamente dal lavoratore dipendente, la circolare del Ministero delle finanze nr. 326/E del 23 Dicembre 1997 ha chiarito che il sostituto può comunque acconsentire a tener conto di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito. In tale caso, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità e detraibilità previsti dalle norme di riferimento.

Evidentemente, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro acconsenta a considerare nel conguaglio anche gli oneri deducibili direttamente sostenuti dal dipendente, la formula per la verifica della quota di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, deve essere utilizzata considerando tali oneri.

UNO Per applicare le detrazioni in commento si devono gestire gli Oneri nel menù Anagrafiche - Personale prima dell'elaborazione del cedolino di conguaglio. Esistono tre pagine diverse. Quella relative agli oneri detraibili al 19%, quella relativa

ad altri oneri detraibili e quella relativa agli oneri deducibili. Per quanto riguarda queste informazioni, è utile ricordare che devono essere gestite solo se non rientrano tra le somme e i valori che sono transitati nel cedolino tramite il datore di lavoro.

Oneri / Modifica

ente: Cognome e nome: Codice fiscale:

Detraibili 19%	Altri detraibili	Deducibili
Spese sanitarie: <input type="text"/>	Spese canoni locazione studenti univers. fuori sede: <input type="text"/>	
Spese sanitarie familiari non a carico: <input type="text"/>	Erogazioni associazioni sportive: <input type="text"/>	
Spese sanitarie portatori di handicap: <input type="text"/>	Erogazioni società mutuo soccorso: <input type="text"/>	
Spese veicoli per portatori di handicap: <input type="text"/>	Erogazioni associazioni promozione sociale: <input type="text"/>	
Spese acquisto cani guida: <input type="text"/>	Erogazioni Biennale Venezia: <input type="text"/>	
Spese sanitarie rateizzate dich. prec.: <input type="text"/>	Spese beni soggetti a regime vincolistico: <input type="text"/>	
Interessi mutui acquisto abitazione principale: <input type="text"/>	Erogazioni attività culturali ed artistiche: <input type="text"/>	
Interessi mutui altri immobili: <input type="text"/>	Erogazioni enti operanti nello spettacolo: <input type="text"/>	
Interessi mutui contratti nel 1997 rec. edilizio: <input type="text"/>	Erogazioni fondazioni operanti nel settore musicale: <input type="text"/>	
Interessi mutui costruzione abitazione principale: <input type="text"/>	Spese veterinarie: <input type="text"/>	
Interessi prestiti o mutui agrari: <input type="text"/>	Spese interpretariato sordomuti: <input type="text"/>	
Assicurazioni vita, infortuni, invalidità: <input type="text"/>	Erogazioni istituti scolastici: <input type="text"/>	
Spese istruzione: <input type="text"/>	Spese contributi riscatto anni di laurea familiari a carico: <input type="text"/>	
Spese funebri: <input type="text"/>	Spese per asili nido: <input type="text"/>	
Spese per addetti all'assistenza personale: <input type="text"/>	Erogazioni liberali f.do ammortamento titoli di Stato: <input type="text"/>	
Spese per attività sportive per ragazzi: <input type="text"/>	Altri oneri: <input type="text"/>	
Spese per intermediazione immobiliare: <input type="text"/>		

Detraibili 19%	Altri detraibili	Deducibili
Detraibili 20%		
	Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori: <input type="text"/>	
	Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica: <input type="text"/>	
	Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter): <input type="text"/>	
Detraibili 26%		
	Erogazioni partiti politici: <input type="text"/>	
	Erogazioni liberali ONLUS: <input type="text"/>	

Detraibili 19%	Altri detraibili	Deducibili
	Contributi obbligatori: <input type="text"/>	
	Erogazioni religiose: <input type="text"/>	
	Assegno coniuge: <input type="text"/>	
	Altri oneri deducibili: <input type="text"/>	
	Contributi previdenza complementare: <input type="text"/>	
	Contributo solidarietà: <input type="text"/>	

Contributi previdenziali volontariamente versati

Ai sensi dell'art.10, lett. e) del TUIR i contributi facoltativi versati all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (riscatto di laurea, prosecuzione volontaria per la ricongiunzione) sono integralmente deducibili dal reddito del contribuente.

Nell'ipotesi in cui, nel 2022, il dipendente abbia versato direttamente tali contributi e chiedi al datore di lavoro di tenerne conto nel conguaglio, quest'ultimo deve farsi rilasciare la ricevuta del versamento. Nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro abbia direttamente trattenuto l'importo di tali contributi dalla busta paga e abbia provveduto al versamento all'ente previdenziale, a seguito di quanto stabilito nell'art. 51, comma 2, lett. h) del TUIR tale importo è interamente escluso dal reddito di lavoro dipendente.

Contributo versato ai fondi di previdenza complementare

Il D.Lgs. 47/2000 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la disposizione che stabiliva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Pertanto, dal 1° gennaio 2001 i contributi per previdenza complementare a carico del datore di lavoro costituiscono reddito per il lavoratore. Tuttavia ai sensi dell'art. 10, comma 1, e-bis) del TUIR, i contributi (a carico azienda e a carico del dipendente) per un titolare di reddito di lavoro dipendente sono deducibili entro il limite di 5.164,57 €.

UNO *Nell'Area Paghe sono inseriti come Oneri deducibili i valori versati dall'azienda alla previdenza complementare e memorizzati mensilmente nei Progressivi Irpef, dopo aver provveduto alla verifica della capienza delle somme destinate alla Previdenza Complementare dal dipendente e dall'azienda.*

Previdenza complementare	
Quota C/Azienda:	20,00
Quota C/Dipendente:	20,00
Quota TFR:	142,00
Totale:	182,00

Contributo di assistenza sanitaria

L'articolo 51 comma 2 lett. a) Tuir stabilisce che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a € 3.615,20.

Il contributo versato non concorre a formare reddito fino alla soglia di € 3.615,20 e sono, ai sensi dell'art. 15, co.1, lett. c) del Tuir, detraibili dal reddito, nella misura del 19% della parte eccedente € 129,11 le spese mediche eventualmente rimaste a carico dell'assistito ovvero anche la quota delle spese mediche rimborsate corrispondente alla quota di contributi versati eccedenti i 3.615,20 euro e quindi non deducibili.

Nella diversa ipotesi di casse sanitarie che non si siano adeguate al vincolo delle prestazioni, i contributi versati alle stesse non possono usufruire della deduzione e conseguentemente tutte le spese mediche sostenute oltre la soglia dei 129,11 euro godranno della detrazione del 19%.

In particolare il Fasi (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti) e le principali casse sanitarie a cui fanno riferimento gli accordi collettivi risultano iscritte all'Anagrafe dei Fondi. In caso di dubbio i sostituti d'imposta potranno farsi rilasciare specifica certificazione dalla Cassa sanitaria a cui aderiscono.

UNO *Verificare la presenza del flag "Fine esclusivamente assistenziale" nella Gestione Enti per quei soggetti che hanno dichiarato il rispetto del vincolo.*

Enti pubblici / Modifica

Generale Info previdenziali Inail Conti contabili Elenco

Codice: 0000008

Descrizione: FASI

Codice fiscale:

Fini esclusivamente assistenziali

Operazioni di conguaglio fiscale

Il sostituto d'imposta, nelle operazioni di conguaglio, dovrà operare secondo le modalità indicate di seguito:

- determinare l'ammontare delle somme e valori percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e corrisposti non solo dal sostituto che effettua il conguaglio, ma anche, eventualmente, per precedenti rapporti intrattenuti con altri sostituti;
- sottrarre l'ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente e di quelli che accetta di conguagliare;
- calcolare l'imposta lorda dovuta, applicando le aliquote progressive degli scaglioni di reddito in vigore dal 1/1/2023;
- riconoscere le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR.

Dal confronto algebrico tra imposta netta complessivamente dovuta dal sostituto e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di corresponsione del compenso, possono derivare due situazioni di conguaglio tra loro alternative:

- **conguaglio a debito**, quando si determina per il dipendente un ulteriore debito di imposta che viene trattenuto e versato da parte del sostituto d'imposta datore di lavoro;
- **conguaglio a credito**, nel caso in cui il totale delle ritenute operate nel corso dell'anno superi l'imposta netta complessivamente dovuta; in tale caso il sostituto d'imposta provvederà a rimborsare al sostituto l'imposta trattenuta in eccedenza.

Richiesta applicazione aliquota più elevata

Con risoluzione n. 199/E del 30 novembre 2001, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, già riconosciuta nella circolare n. 326/E/1997, che il sostituto d'imposta, su richiesta del sostituto, effettui una ritenuta con un'aliquota superiore rispetto a quella dovuta.

Tale procedura permette di evitare il pagamento di imposte troppo elevate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Dalla richiesta, da parte del sostituto, dell'applicazione dell'aliquota superiore rispetto a quella dovuta, consegue l'effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto da parte del sostituto d'imposta senza restituzione del credito che deriverebbe dall'applicazione, sul reddito corrisposto, degli scaglioni annui di reddito previsti dall'art. 11 Tuir rispetto alla maggiore tassazione effettuata in corso d'anno a seguito della richiesta del dipendente. Tale comportamento va evidenziato anche nella Certificazione Unica.

UNO Nella pagina Irpef dell'Anagrafica dipendente impostare il flag 'Applicazione maggiore ritenuta', impostando anche il relativo scaglione percentuale.

Redditi

Presenza reddito: Dipendente
 Pensione
 Lav. autonomo

Importo altri redditi per calcolo detrazioni:

Reddito presunto: calcolato

Reddito presunto dell'anno:

Oneri presunti dell'anno:

Applicazione maggiore ritenuta 35,00

Conguaglio incapiante

Nell'ipotesi in cui, entro il 28 febbraio dell'anno successivo quello per il quale viene fatto il conguaglio, le retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo corrispondente al debito di fine anno, l'articolo 23, comma 3, del DPR 600/73 permette al dipendente di scegliere tra versare al sostituto l'importo delle ritenute ancora dovute ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell'eccedenza d'imposta dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2024. In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2024, sugli importi di cui è differito il pagamento (a decorrere dalle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo) si applica l'interesse in ragione dello 0,5% mensile, da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.

Nell'ipotesi opposta in cui, viceversa, il conguaglio del dipendente risulta a credito, il sostituto d'imposta è tenuto a restituire in ogni caso l'importo delle ritenute operate in misura maggiore sulle somme complessivamente corrisposte. All'atto della restituzione si origina un credito del sostituto d'imposta nei confronti dell'erario pari all'importo delle restituzioni fatte ai dipendenti. Nel modello F24 tale credito sarà recuperato con la modalità prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2014, utilizzandolo nel modello F24 con il codice "1627".

Conguaglio riepilogativo annuale

L'art. 23, comma 4, del DPR 600/1973 permette al dipendente di richiedere al datore di lavoro di tenere conto, in occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro.

La richiesta al nuovo datore di lavoro avviene mediante la consegna della certificazione unica (mod. CU) concernente i redditi di lavoro dipendente assimilati erogati da altri soggetti ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è sostituto d'imposta. In occasione della consegna di tale certificazione, il sostituto comunica al sostituto d'imposta se, in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto alle ritenute complessive, intenda corrispondergli l'importo mancante ovvero se l'autorizza ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni successive.

Con riferimento al conguaglio riepilogativo applicato in ipotesi di più rapporti di lavoro contestuali (es. due part-time) si rileva la mancanza di riferimenti normativi in proposito, anche se la tendenza dell'Amministrazione Finanziaria è quella di riconoscere tale possibilità.

UNO *Nell'Area Paghe si devono gestire i Progressivi Lavoro Precedente, inserendo periodi, imponibili, imposta lorda e netta, con eventuali addizionali regionali e comunali e Trattamenti Integrativi della retribuzione se erogati.*

Personale: Progressivi Lavoro Precedente / Modifica

Generale | Elenco

Dipendente: 0000002 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2022 Progr.: 01

C.F. Azienda: 01906030166 Qualifica: 1 - Operaio Tipo passaggio: 6 - Redditi comunicati dal dipendente da te
Durata del rapporto dal: 01-01-2022 al: 31-03-2022

Imp. lorda: 2.070,00 Imposta netta: 2.070,00 Imponibile IRPEF netto: 9.000,00 Giorni detrazione: 90

Imp. teorico produttività: Imp. applicato produttività: Credito famiglie numerose: Fringe benefit: Bonus DL. 66/2014: TIR DL. 3/2020:

Imp. decontribuito erogazioni 2° livello: Imp. Irpef erogazioni 2° livello: Imp. addizionali A.P. Regionale: Imp. addizionali A.C. Regionale: 75,00 Comunale: 45,00 Accanto comunale: Imponibile add. IVS: Imponibile contributi sociali: Giorni malattia: Contributi dipendente: Contributi non dedotti: TFR destinato a fondo prev.: Contrib. previden. complementare: Assicurazioni contributi volontari: Spese sanitarie: Altri oneri detraibili: Contributi obbligatori: Altri oneri deducibili: Compenso lordo: Contributi INPS c/azienda: Contributi INPS c/dipendente: Contributi INAIL c/dipendente:

L'art.51 del TUIR, come già ricordato per i conguagli contributivi, prevede, per particolari erogazioni in natura e liberalità, limiti di esenzione che il sostituto d'imposta deve considerare in sede di conguaglio di fine anno. Pertanto, in caso di conguaglio riepilogativo, il sostituto d'imposta deve tener conto anche dell'ammontare di tali erogazioni concesse al dipendente dagli altri datori di lavoro così come risultano dalle certificazioni o attestazioni da questi ultimi rilasciate.

Conguaglio doppio rapporto

Se il medesimo lavoratore ha avuto un doppio rapporto di lavoro con l'azienda, il conguaglio che il datore di lavoro deve effettuare è necessariamente riepilogativo di entrambe i rapporti, e deve tener conto di tutte le somme che sono state erogate e delle imposte che sono state trattenute e versate indipendentemente dal rapporto di lavoro. Ci sarà un solo conguaglio, così come una sola Certificazione Unica e dichiarazione 770 del sostituto.

UNO Per poter effettuare il conguaglio è quindi necessario inserire nei Progressivi Lavori Precedenti del secondo rapporto le somme e i valori relativi al primo rapporto.

Conguaglio Addizionali all'Irpef

Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono che, in tale sede, il sostituto consideri anche l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'Irpef.

Per i tributi addizionale all'Irpef regionale e comunale la data di riferimento del **domicilio fiscale** si riferisce al **1 gennaio dell'anno**.

Addizionali Comunali

L'articolo 1, comma 11 del DL n. 138/2011 prevede la facoltà per i Comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate sulla base degli scaglioni di reddito nazionali, nel rispetto del principio di progressività. Per ogni scaglione deve essere prevista un'aliquota propria che si incrementa all'aumentare delle fasce di reddito.

La Legge n. 148/2011 ha stabilito che, in presenza di aliquota unica, le soglie di esenzione possono essere introdotte dai Comuni unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali al di sotto dei quali l'addizionale non è dovuta mentre, viceversa, l'addizionale si applicherà sull'intero reddito complessivo al superamento della soglia.

UNO Prima di iniziare ad effettuare le operazioni di conguaglio è necessario aggiornare i dati delle addizionali comunali utilizzando la procedura di Import sotto descritta, che consente l'aggiornamento dei valori secondo il file predisposto dall'Amministrazione Finanziaria il 20 dicembre 2023.

E' necessario effettuare manualmente la verifica delle soglie di esenzione pubblicate sul sito ufficiale del ministero <http://www.finanze.it>.

Per procedere all'import delle addizionali è necessario seguire le consuete modalità:

- 1) **Installare la nuova versione di UNO Rel. 35.01**
- 2) **Da Menù Utility - Import Tabelle selezionare il flag 'Addizionali Comunali (Excel)';**
- 3) **Selezionare l'opzione Sovrascrivi a parità di codice;**
- 4) **Confermare con il comando F10 - Salva.**

Attenzione: per la buona riuscita delle operazioni di import Addizionali Comunali è necessario avere in licenza Microsoft Excel sul pc dal quale si effettua l'import.

The screenshot shows the 'Import Tabelle' window with the following options:

- ARCHIVI FISSI:**
 - Regioni
 - Province
 - Comuni
 - Cittadinanza
 - Codici attività
 - Codici DM10
 - Elementi codici UniEMens
 - Tabella assunzione / cessazione
 - Eventi
 - Qualifiche professionali
 - Indennità Malattia c/INPS
 - Indennità Maternità c/INPS
 - Indennità Infortunio c/INAIL
 - Minimali Massimali INPS
 - Minimali Massimali INAIL
 - Codici Cassa Edile
 - Attività Cassa Edile
 - Mansioni Cassa Edile
- ARCHIVI VARIABILI:**
 - Enti Pubblici
 - Centri Assistenza Fiscale
 - Sindacati
 - Contributi Sociali
 - Contratti Collettivi
 - Qualifiche
 - Voci di calcolo
 - Voci di calcolo comuni
 - Voci di calcolo Assistenza Fiscale
 - Voci di calcolo C.I.G. / Solidarietà
- Other options:**
 - Codici tributo F24
 - Codici versamento F24
 - Indici ISTAT
 - IRPEF / Detrazioni
 - Addizionali Regionali
 - Addizionali Comunali (Excel)
 - Tipo contribuzione
 - Rapporti collaboratori
 - Attività collaboratori
 - Assicurazione collaboratori
 - Codici sindacali/Contratti RS/Federazioni RS
 - Tassi Silicosi / Asbestosi
 - Codici retrib. parz. esenti INAIL
 - Massimali C.I.G. / Solidarietà
 - Voci / Massimali congedo straord.
 - Tabelle ANF
 - Nazionalità Cassa Edile
 - Contributi Cassa Edile
- Bottom section:**
 - Sovrascrivi informazioni a parità di codice
 - Seleziona Tutto
 - Deseleziona Tutto

Operativamente, le addizionali regionali e comunali sono determinate all'atto delle operazioni di conguaglio e sono trattenute con criteri diversi a seconda della tipologia di conguaglio effettuato, di fine anno o di fine rapporto.

Nell'ipotesi di conguaglio di fine anno, l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 446/97, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 506/99, prevede che l'importo di addizionale regionale risultante dalle operazioni di conguaglio venga trattenuto in un numero massimo di 11 quote di pari importo, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e, comunque, non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La disposizione non prevede l'applicazione di interessi sulle somme rateizzate.

L'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998 prevede che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia determinato l'acconto dell'addizionale comunale dovuta e che il relativo importo venga trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale comunale viene determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Pertanto i sostituti d'imposta nel corso del 2023 hanno dovuto trattenere l'addizionale comunale dovuta per il 2022 nonché l'acconto per il 2023. L'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2023 è stato determinato dai sostituti d'imposta utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente aveva il domicilio fiscale al 1 gennaio 2023.

UNO Per la determinazione del saldo delle addizionali regionale e comunale vengono assunte le aliquote della regione e del comune nei quale il dipendente ha il proprio domicilio fiscale al 1/1/2023. Dalla procedura vengono quindi prelevati i codici della Regione di residenza e del Comune di residenza al 1/1 dell'anno corrente (Pagina Irpef 2023 - Anagrafica dipendente).

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione **IRPEF** Cedolino/Varie Qualifiche

Num. matricola: 0000002
Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO

Anno: 2023

2015	doc
2016	doc
2017	doc
2018	doc
2019	doc
2020	doc
2021	doc
2022	doc
2023	doc

Domicilio fiscale al 01/01 anno precedente
Comune: A794 Bergamo
Regione: 10 Lombardia

Domicilio fiscale al 01/01 anno corrente
Comune: A794 Bergamo
Regione: 10 Lombardia

No calcolo acconto addizionale comunale all'Irpef

Detrazioni

UNO Il domicilio fiscale del 01/01 anno corrente, in sede di passaggio anno, non viene prelevato dal domicilio fiscale al 01/01 anno corrente della Pagina Irpef, ma vengono in considerazione Comune e Regione presenti in pagina Generale – Anagrafica dipendente, che diventeranno il comune e la regione al 01/01 dell'anno corrente. Comune e regione riferibili al domicilio fiscale del 01/01 anno precedente sono invece prelevati dall'informazione di domicilio fiscale 01/01 anno corrente della Pagina Irpef dell'anno precedente.

Indirizzo: via A. Maj. 26
C.A.P.: 241xx
Località: A794 Bergamo
Provincia: BG Bergamo
Regione: 10 Lombardia

Ai fini dell'applicazione di tale imposta, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente, il sostituto d'imposta deve comprendere nel calcolo gli eventuali altri redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituito abbia chiesto di conguagliare e, per i quali, sia, eventualmente, già stata applicata l'addizionale regionale in sede di conguaglio in corso d'anno. Evidentemente, in tale caso, il sostituto d'imposta dovrà tenere conto dell'addizionale regionale già trattenuta in occasione del conguaglio in corso d'anno.

UNO Il valore delle addizionali viene memorizzato nei progressivi Irpef del dipendente relativamente al mese di dicembre 2023 nei campi addizionali regionali e comunali dovute anno corrente. In tale mese sono inserite anche le quote di rateizzazione, che l'utente può liberamente decidere di cambiare rispetto al valore di default contenuto nella Tabella IRPEF anno 2023.

IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Anno: 2023

Nr. rate addizionali

Regionale: 11
Comunale: 11
Acconto comunale: 9

ADDITIONALI ALL'IRPEF	
Regionale	
N° rate A.C.:	11
Versata A.P.:	
Dovuta A.C.:	386,40
Versata A.C.:	
Comunale	
N° rate A.C.:	11
Versata A.P.:	
Dovuta A.C.:	32,32
Versata A.C.:	

UNO Il valore dell'acconto della comunale viene viceversa inserito nei Progressivi Irpef dell'anno 2024 nel mese di febbraio o di marzo (in funzione del principio di cassa o di competenza aziendale di cui all'anagrafica azienda) utilizzando la stessa aliquota deliberata dal comune l'anno precedente.

Acconto comunale	
N° rate A.C.:	9
Dovuta A.C.:	66,97
Versata A.C.:	

UNO L'elenco dei comuni collegati ai singoli dipendenti è disponibile elaborando la stampa 'Codici Comuni/Regioni per conguaglio' presente nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.

UNO - Area Paghe rel. 35.01

Anagrafiche Libro unico del lavoro Gestioni mensili Gestioni annuali Gestione appalti Documenti Gestione Documentale Utility

Aziende
Personale
Somministrati/Distaccati
Commesse
Unità Locali
Unità Produttive
Appaltatori
Voci di calcolo
Voci di calcolo comuni
Voci Conguaglio Ass. Fiscale
Codici Tributo F24
Contratti Collettivi
Calendario virtuale
Enti
Tabelle
Stampe anagrafiche e tabelle

Anagrafica generale
Progressivi IRPEF
Progressivi Contributi Sociali
Progressivi T.F.R.
Progressivi INAIL
Progressivi Cassa Edile
Progressivi Lavoro Precedente
Progressivi Redditi esteri
Oneri
Assegni Nucleo Familiare
Assistenza Fiscale
Scadenario
Registro disciplinare

Stampe

Anagrafica personale
Retribuzioni mensili
Progressivi IRPEF
Addizionali IRPEF
Situazione previdenza complementare
Progressivi contributi sociali
Esonero contributivo 0,8% DL. 234/2021
Progressivi Esonero contributivo 2014-2015
Progressivi Incentivi/Esoneri contributivi
Progressivi T.F.R.
Progressivi INAIL
Progressivi cassa edile
Progressivi lavoro precedente
Progressivi Assegni Nucleo Familiare
Scadenario
Registro disciplinare
Codici Comuni/Regioni per conguaglio

Utente: 8 Azienda: PROVA Data: 28-12-2023 Eserci: 2023

Produzione
Sicurezza
Analitica

La stampa consente la verifica, anche per ciascun dipendente, del comune associato, del tipo di prelievo fiscale (aliquota fissa o per scaglioni) e della presenza eventuale di soglie di esenzione che siano ricollegabili a situazioni soggettive del contribuente (es. soglia di esenzione riconducibile all'età anagrafica del dipendente).

Per i comuni con soglie di esenzione riconducibili a situazioni soggettive del contribuente, la stampa evidenziata, tramite un asterisco in concomitanza con il nominativo, la necessità di dover effettuare una specifica ricerca sul sito istituzionale del Ministero (www.finanze.gov.it) per capire se applicare o meno l'esenzione.

Particolare attenzione deve essere riservata a quei comuni che sono stati oggetto di fusione in corso d'anno, per i quali le aliquote fiscali risultano diversificate in funzione del comune di provenienza del contribuente.

Codici Comuni/Regioni per conguaglio

Data di stampa: 28-12-2023

Anno: 2023

Dettaglia dipendenti

Escludi rapporti risolti A.P.

Anno 2023

Comune	%	Esenzione	Regione	% Dip.	Cognome Nome
A794 Bergamo	0,800		10 Lombardia	X 0000002	ALBERTONI FRANCESCO
L404 Treviolo	0,800	25.000,00	03 Bolzano	X 0000003	BETTONI MARCO
I951 Stezzano	0,800	15.000,00	10 Lombardia	X 0000004	BURANELLO STEFANIA
C894 Cologno al Serio	0,800		10 Lombardia	X 0000005	VERDI MARIA
I951 Stezzano	0,800	15.000,00	10 Lombardia	X 0000006	PIAZZALUNGA MARCELLO
B140			10 Lombardia	X 0000010	LODA FRANCESCO
A794 Bergamo	0,800		10 Lombardia	X 0000012	IRENE COLLEONI
D221 Curno	A scaglioni		10 Lombardia	X 0000035	COLOMBANI CARLA
A794 Bergamo	0,800		10 Lombardia	X 0000054	CATTANEO PAOLA
D221 Curno	A scaglioni		10 Lombardia	X 0000225	COLOMBANI CARLA

Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi

Le particolari modalità di corresponsione dei compensi ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa (redditi assimilati al lavoro dipendente) possono avere comportato alcuni problemi in corso d'anno relativamente all'applicazione delle norme di determinazione dell'imponibile Irpef. A tale proposito si possono distinguere diverse situazioni:

a) Erogazione di compensi con cadenza periodica

Se il sostituto è stato in grado di preventivare l'ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che avrebbe corrisposto al collaboratore coordinato e continuativo nel corso del periodo d'imposta e ha proceduto periodicamente al pagamento dei compensi, avrà provveduto per ciascun periodo di corresponsione del compenso, ad effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputati al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Analogamente a quanto accade per la tassazione in corso d'anno dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, dalle imposte dovute per il periodo di paga saranno state sottratte le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Entrambe le detrazioni saranno state rapportate al periodo di corresponsione del compenso e come reddito complessivo sarà stato considerato, salvo diversa indicazione del collaboratore, l'ammontare complessivo dei compensi che il sostituto avrebbe dovuto corrispondere al collaboratore nel corso dello stesso periodo d'imposta.

b) Erogazione del compenso in unica soluzione

Se il sostituto d'imposta ha corrisposto il compenso in un'unica soluzione nel corso del periodo d'imposta, per la tassazione dello stesso avrà attribuito le detrazioni spettanti commisurandole all'intero ammontare del compenso. Infatti, nell'ipotesi considerata, non è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d'imposta in quanto le detrazioni saranno state attribuite interamente al momento dell'effettuazione delle ritenute senza alcun ragguglio al periodo di paga.

c) Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile

Qualora il committente abbia proceduto ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d'imposta, ma non sia stato in grado di conoscere in via presuntiva l'ammontare complessivo degli stessi per periodo d'imposta, avrà applicato la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all'atto dell'effettuazione di ciascuno dei pagamenti. In questo caso, non sarà stato effettuato alcun ragguglio per determinare gli scaglioni di riferimento. Il committente sulla base delle disposizioni vigenti, avrà applicato le detrazioni di cui all'art. 12 e all'art. 13 del TUIR, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandole all'ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d'anno, il sostituto avrà rideterminato le detrazioni spettanti sulla base del nuovo reddito complessivo provvedendo ad adeguare le ritenute. Tali modalità di effettuazione delle ritenute dovranno essere state osservate dal committente anche nell'ipotesi in cui sia stato in grado di conoscere preventivamente l'ammontare complessivo dei compensi che doveva corrispondere nel periodo d'imposta, ma non abbia proceduto al pagamento con scadenze periodiche determinate. In tale caso, l'attribuzione delle detrazioni di cui all'articolo 12 e quella dell'articolo 13, saranno state applicate fin dalla corresponsione del primo compenso commisurandole all'ammontare complessivo degli emolumenti che si presumeva sarebbero stati corrisposti nel corso del periodo d'imposta.

Poiché i pagamenti non sono stati effettuati con scadenze periodiche determinate, le detrazioni non possono essere state raggugliate al periodo di paga e, pertanto, saranno state attribuite integralmente fin dalla corresponsione del primo compenso.

UNO Solo per l'ipotesi di erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile o della soluzione con compenso in unica soluzione, la pagina Irpef dell'anagrafica dipendente deve avere attivo il flag Conguaglio Progressivo co.co.co.

Detrazioni

Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro

Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro

Conguaglio progressivo Co.Co.Co.

Conguaglio progressivo addizionali

UNO Esiste la possibilità anche di effettuare il conguaglio delle addizionali regionali e comunali in modo progressivo, ovvero la possibilità di effettuare un conguaglio che oltre al calcolo delle predette addizionali provveda al contestuale versamento in F24. Ciò si potrebbe rendere necessario quando esiste incertezza sull'erogazione di altri compensi nell'anno successivo. Se mancassero risulta impossibile effettuare il recupero delle predette quote, che devono di conseguenza essere versate autonomamente dal collaboratore.

Modalità e termini di versamento delle ritenute

Per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio operate nel mese di dicembre si deve utilizzare l'ordinario **codice tributo 1001**, previsto per le ritenute operate sulle retribuzioni erogate negli ordinari periodi di paga e sulle mensilità aggiuntive.

Il **codice 3802** va utilizzato per il versamento dell'addizionale regionale in undicesimi nell'anno seguente, a partire da gennaio 2023, utilizzando il codice regione e come anno di riferimento il 2022.


Per il versamento dell'addizionale comunale rateizzata, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare, a partire da gennaio 2023, il **codice tributo 3848**, sempre con anno di riferimento 2022. Il codice per il comune è quello identificato catastale. Per il versamento dell'addizionale comunale in acconto è invece necessario utilizzare il **codice tributo 3847** con riferimento all'anno 2023 e al mese di trattenuta.

Il recupero del Trattamento Integrativo DL 3/2020 avviene con il **codice tributo 1701**. Per il versamento relativo al dicembre 2023, indipendentemente se trattasi di recupero in unica soluzione o della prima di otto rate, si deve indicare come periodo di riferimento "12/2023", mentre per il recupero delle ulteriori sette rate nel 2024 si deve indicare come periodo di riferimento il mese in cui è avvenuto il recupero, ma l'anno a cui si riferisce il conguaglio ("01/2023", "02/2023", ecc.).

Nel caso in cui il dipendente cessasse il proprio rapporto di lavoro, le rate rimanenti verranno recuperate in unica soluzione.

UNO Per poter effettuare il recupero rateale del Trattamento Integrativo nel 2023, la procedura utilizza una specifica voce di calcolo che andrà ad inserire automaticamente nei cedolini da gennaio a luglio 2024.

La voce di calcolo utilizzata è quella inserita in Tabella Voci di calcolo comuni nel campo "Recupero rate A.P."



Il contenuto della voce di calcolo TIR.04 denominata "TIR - RIMBORSO RATE A.P.", agganciata al codice tributo "1701" con attivazione del flag "Anno riferimento precedente", è il seguente:

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: **TIR.04** Descrizione: TIR - RIMBORSO RATE A.P. Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Trattenute Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Solo importo Ore/gg Base ed Importo manuali

Proponi base: Nulla Retribuzione Imponibile Contrib. Sociali Imponibile IRPEF Imponibile Cassa Edile Assegno Nucleo Familiare Valore automatico

Arrotondam. ore/gg.: Arrotondam. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: 1701 Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo art. 1, c. 4, DL. Anno riferimento precedente

Percentuali

Contributi sociali: IRPEF: Casse Edile: T.F.R.: Rateo Costo:

Opzioni

Separazione imponibili IRPEF Tassazione Separata Imponibile malattia Ripartizione part-time Somma al totale lordo Imponibile solidarietà % Erogazioni variabili decontribuibili Sgravio contributivo Sgravio fiscale

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi **Conto contabile** Elenco

Codice: **TIR.04** Descrizione: TIR - RIMBORSO RATE A.P.

Utilizza conto diverso da salari e stipendi

Conto contabile: 2404005 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI - COLLABORATORI

Certificazione parità di genere: esonero contributivo

Con Messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 l'INPS detta le istruzioni per l'avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

L'articolo 5 della legge 5 novembre 2021 n. 162, prevede un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della medesima legge.

Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022 la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008. Pertanto solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell'Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in oggetto.

L'elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 è disponibile al link <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione>.

Per accedere al beneficio è stata messa a disposizione sul sito INPS, nella sezione denominata "Portale delle agevolazioni" (ex DiResCo), il modulo di istanza *on line* "SGRAVIO PAR_GEN_2023" attivabile dalle aziende che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023. Le domande potranno essere presentate fino al 30 aprile 2024.

La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:

- 1) I dati identificativi del datore di lavoro;
- 2) La retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- 3) L'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
- 4) La forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
- 5) Il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;
- 6) La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso della certificazione della parità di genere di cui al citato articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, l'identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato.

Le istanze inoltrate rimarranno nello stato "trasmessa" fino al 30 aprile 2024. Seguirà la loro elaborazione massiva e la comunicazione, se la domanda sarà accolta, dell'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito. L'INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, nella misura massima dell'1% del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario.

Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, per cui, nell'ipotesi di insufficienza di dette risorse, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari la cui domanda è stata accolta.

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero sarà attribuito il codice autorizzazione "4R", che assume il significato "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021"

Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia

Il rinnovo contrattuale previsto con Accordo 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager, ha confermato l'istituto del Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG) per i Dirigenti del comparto industriale.

Nel mese di dicembre 2023 occorre effettuare il conguaglio tra il TMCG dovuto al dirigente e il trattamento effettivamente erogato. Come previsto dall'accordo del 25 novembre 2009, integrato dall'accordo del 30 dicembre 2014, e confermato dall'accordo del 30 luglio 2019, la dinamica retributiva dei dirigenti del settore industria, non è più legata alla crescita dei minimi tabellari, ma al rapporto diretto tra impresa e dirigente, lasciando alla contrattazione collettiva la sola previsione di un trattamento minimo complessivo di garanzia annuo.

Il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre 2023, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è stabilito in **75.000,00 euro**.

Il livello di TMCG pari a 75.000 euro viene riconosciuto anche a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2016, abbiano maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore ai dodici mesi.

Per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1° gennaio 2016, il parametro di TMCG, a valere dall'anno 2015, sarà determinato aumentando il TMCG pari a 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell'azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla già indicata data del 1° gennaio 2015.

La determinazione dell'anzianità di servizio si computa in relazione ai mesi di servizio prestati, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per effetto del meccanismo descritto, il valore del TMCG per i dirigenti con oltre 6 anni di anzianità al 1 gennaio 2015 non può superare l'importo di € 80.000.

Ai fini del confronto tra il TMCG e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente, alcuni elementi retributivi devono essere presi in considerazione, mentre altri devono essere esclusi.

In particolare devono essere conteggiati:

1. minimo contrattuale;
2. importo ex elemento di maggiorazione;
3. aumenti di anzianità;
4. superminimi e/o assegni *ad personam*;
5. tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no.

Gli elementi da non conteggiare sono:

1. compensi di importo variabile collegati a indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente;
2. le gratifiche *una tantum*;
3. importo per rimborso spese non documentabili.

Se dal confronto tra gli elementi da conteggiare e il TMCG scaturisce un credito a favore del dipendente, nel senso che la retribuzione effettivamente corrisposta al dirigente è inferiore al TMCG, il datore di lavoro dovrà corrispondere la differenza attraverso l'erogazione di un importo *una tantum* a titolo di adeguamento al TMCG. Tale importo è considerato utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto.

Previdai: contributo aziendale minimo annuo

Dal 1 gennaio 2010 esiste un livello minimo di contribuzione Previdai a carico dell'azienda in favore dei Dirigenti con anzianità superiore ai 6 anni. L'accordo del 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager ha parzialmente rivisto l'istituto della contribuzione minima.

L'Accordo del 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager di rinnovo del CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, per quanto concerne la previdenza complementare, con **decorrenza in via generale dal 1 gennaio 2020**, ha stabilito:

- innalzamento del **massimale contributivo** annuo da 150.000 a 180.000 euro;
- fermo restando l'aliquota contributiva complessiva dell'8% (di cui 4% a carico azienda e 4% a carico dirigente), **introduzione di un principio di flessibilità** con facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, di farsi carico di una quota superiore al vigente 5% e fino al 7%, rimanendo a carico del dirigente un contributo comunque minimo dell'1%.

Per il 2023 è confermato un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda di **4.800 euro**, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Le quote di contribuzione integrative necessarie per raggiungere la quota minima a carico azienda di euro 4.800 saranno versate al Fondo, unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno, ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.

Il livello minimo dovrà essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore, nei casi in cui l'obbligo al rispetto del minimo stesso non coinvolga l'intero anno. In particolare, qualora si verifichi in corso d'anno:

1. **l'adesione a Previdai/la cessazione del rapporto di lavoro:** la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di obbligo contributivo. Analogamente si opererà in caso di scelta del dirigente, già conferitore di solo Tfr, di versare anche la contribuzione minima a proprio carico contrattualmente prevista;
2. **un periodo di aspettativa non retribuita:** la misura di livello minimo va riproporzionata ai soli mesi retribuiti.

All'importo minimo come sopra individuato, va sottratto il contributo maturato per lo stesso periodo (quello determinato applicando l'aliquota contributiva percentuale sulla retribuzione utile ai fini del Tfr, includendo la contribuzione aggiuntiva aziendale, se presente); l'eventuale differenza positiva determina il conguaglio da effettuare.

UNO *Nell'ipotesi di conguaglio si deve intervenire direttamente nella **tabella Contributi Sociali** e inserire a forfait la quota a carico azienda da versare per raggiungere il minimo contributivo annuo, con l'accortezza, per il trimestre in oggetto, di togliere la percentuale di contribuzione a carico azienda, onde evitare una doppia imposizione.*

*Per una corretta memorizzazione, nei **progressivi C.S.**, della quota Previdai inserita a forfait nella tabella C.S., quest'ultima deve essere agganciata ad un numero colonna diverso da quello del contributo Previdai calcolato in percentuale (es. N.C. 4).*

Contributi sociali / Modifica

Generale Info DM10 Elenco

Codice: 000003
 Descrizione: DIRIGENTI INDUSTRIA in genere oltre 15 dipendenti

Descrizione	IVS	Add. IVS	Tipo calcolo	Base di calcolo	Percentuale o Valore		N.C. Ente	Contributi Solidarietà	
					Totale	Dipendente		%	Ente Versamento
ALTRI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	3.150		1		
I.V.S.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	33.000	9.190	1		
ADD IVS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	1.000	1.000	1		
PREVINDAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Retrib. utile T.F.R.	4.000	4.000	2	10,000	
FASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forfait	Imponibile C.S.	342.000	80.000	3	10,000	
PREVINDAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forfait	Imponibile C.S.	1.721.880		4	10,000	

Ente DM10: 0000007 PREVINDAI PREVINDAPI VECCHI ISCRITTI Ente contr. sol.:
 Fondo garanzia TFR: 0,400 Contributo aggiuntivo Aspi: 1,400

Nell'esempio l'importo a forfait pari a 1.721,88 €, è stato determinato sottraendo dalla contribuzione minima di 4.800 € la somma dei contributi c/azienda già versati a Previndai, prelevata dai **progressivi Irpef** del dipendente, più il contributo Previndai c/azienda riferito alla 13esima mensilità (4.800 – 2.821,61 – 256,51 = 1.721,88).

Mese Anno

TOTALI ANNO

Imponibile sociale: 70.543,00
 Imponibile non arrotond.: 70.540,25
 Imponibile solidarietà:
 Contributi INPS c/dip.: 6.770,94
 Contributi INPS c/az.: 19.229,98
 Netto in busta: 39.022,00
 Contr. solidarietà c/az.:

Ore: 1903,0 Giorni: 286 Settimane: 48

Ente	Contrib. c/dip.	Contrib. c/az.
0000007 PREVINDAI PREVINDAPI VECCHI	2.821,61	2.821,61
0000008 FASI	806,63	2.673,00

Gestione retribuzioni / Interroga

Generale Conguagli Tracciabilità Elenco

Anno: Mensilità: 13 Tredicesima Mese: 12 / Data inizio: Data fine: C.E.: Retribuzione: 6.412,75

Maticola: 0000010 LODA FRANCESCO Qualifica: DIRIGENTE Livello: QUADRI E IMPIEGATI CAT. 1 SUP. % Part-time: 100,00

INPS Ore: Giorni: Settimane: INAIL Ore: Giorni: Minimo Giorni: Importo: Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
10	13MEND TREDICESIMA MENSILITA' IMPIEGATI	C	12,00	534,39583	6.412,75	100	100		100		

BNC Ferie: 137,20 Goduti Residui: 137,20 Permessi: Goduti Residui: 6.412,75 Totale retribuzione

C.S.: 6.413,00 615,54 256,51 872,05 Totale contributi

CCPL Edilizia Industria Bergamo

E' stato sottoscritto accordo tra le Parti Sociali in data 12 dicembre u.s. che prevede l'ulteriore riduzione, dal 1 dicembre 2023 al 30 settembre 2024, dell'aliquota APE di un ulteriore 0,30% (aliquota complessiva diventa pari al 3,03%). Le indennità di mensa e trasporto, a seguito del rinnovo del CCPL del dicembre 2022 risultano aumentate.

Indennità mensa

Operai

A decorrere dal 1 dicembre 2023 l'indennità mensa è elevata a **euro 9,50 giornalieri**.

UNO La voce di calcolo Indennità di Mensa di Bergamo per gli operai deve essere adeguata al nuovo minimo giornaliero, in particolare la voce di calcolo contenente la quota di indennità mensa soggetta a prelievo contributivo e fiscale, ovvero quella eccedente l'importo di euro 5,29.

Impiegati

A decorrere dal 1 dicembre 2023 l'indennità mensa è stabilita in **euro 181,00 mensili**

UNO La modifica va effettuata direttamente nella Pagina Retribuzione dell'Anagrafica Personale

Indennità trasporto

Operai

A decorrere dal 1 dicembre 2023 l'indennità trasporti è elevata a **euro 2,55 giornalieri**.

Impiegati

A decorrere dal 1 dicembre 2023 l'indennità trasporti è elevata a **euro 48,00 mensili**.

Contribuzione Cassa Edile

UNO Dal 1 dicembre 2023 e fino al 30 settembre 2024 l'aliquota APE risulta essere pari al 3,03%.

Cassa edile / Modifica

Generale Cedolino Elenco

Cassa edile: **0000003** Cassa Edile BERGAMO

Accantonamento % Ordinaria: **14,200**

Voce	Descrizione
CAS.03	ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%

Contributi		Malattia		Infortunio	
Descrizione	% dipendente	% azienda	Tipo contributo	Tipo imponibile	Contributo spese sanitarie
Contributo Sindacale	0,96720	0,96720	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Anzianità Professionale Edile		3,03000	CE - APE	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Scuola Edile (compreso ex CPT)		1,55000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Contributo Cassa Edile	0,37500	1,87500	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Mutualizzazione		0,60000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo per la sicurezza		0,22000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo previdenza complementare		0,08000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo prepensionamenti		0,20000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo Occupazione		0,10000	F.do Occupazione	CE ore lavorate	<input type="checkbox"/>
Fondo Sanitario Nazionale		0,60000	FSN	CE ore lavorate	<input checked="" type="checkbox"/>

1,34220 9,42220

Contributo minimo APE: **50,00** Voce per base imponibile FSN: **CAS.IM**

UNO La percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale diminuisce quindi di 0,30% a 7,55%.

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: **CAS.06** Descrizione: CONTRIBUTI CASSA EDILE BG Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: **7,550** Tipo calcolo: **Competenze/Trattenute** Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Solo importo Ore/gg Base ed Importo manuali

Proponi base: Nulla Retribuzione Imponibile Contrib. Sociali Imponibile IRPEF Imponibile Cassa Edile Assegno Nucleo Familiare Valore automatico

Limite min ore/gg.: Limite max ore/gg.:

Arrotondam. ore/gg.: Arrotondam. Importo:

Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2023

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 novembre 2023 e il 14 dicembre 2023 è pari a 118,7.

UNO In Area Paghe inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese NOVEMBRE dell'anno 2023.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti e i migliori AUGURI di BUON ANNO.

**Davide Conti
 conti@licon.it**

